



Comune di Lamon (BL)

---

## **COSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO A LAMON (BL) PER L'ACCORPAMENTO DELLE SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO CON SISTEMAZIONE AREA ESTERNA**

---

### **PROGETTO PRELIMINARE**


ai sensi del D.P.R. 207/2010 art. 17 commi 1,2,3 e art 53 comma 2 lettera c, del Codice dei Contratti

Revisione n°1 del febbraio 2016

Osservazioni N° prog. 1.5.1 – 1.5.2 – 1.5.3

### **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO** **Parte amministrativa**

PROGETTAZIONE  
arch. Matteo Carbonari



RELAZIONE GEOLOGICA-GEOTECNICA  
dott. geol. Alfonso Tollardo

RELAZIONE ELETTROTECNICA  
dott. ing. Paolo Buzzi

LINEE GUIDA PER IL CONTENIMENTO  
ENERGETICO E LA PROGETTAZIONE DEGLI  
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E PRODUZIONE  
ACQUA CALDA SANITARIA  
perito ind. Lorenzo Piazzera

#### **COMMITTENTE**

Comune di Lamon (BL)  
Piazza III Novembre n°16

#### **RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

ing. Enrica Faoro  
Dirigente Settore Lavori Pubblici  
del Comune di Lamon (BL)

---

Elaborato n°  
**P-R 120-01**

data  
**Settembre 2015**

## CAPITOLO 1.0 NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

### Art. 1.1 OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato ha come oggetto la realizzazione di un nuovo edificio scolastico a basso consumo energetico da destinare a sede della Scuola primaria e secondaria situata in via Ferd nel comune di Lamon in provincia di Belluno atto ad ospitare complessivamente 216 alunni, di cui 135 alunni di scuola primaria e 81 di scuola secondaria di primo grado.

L'edificio scolastico in oggetto da realizzarsi si sviluppa su due livelli fuori terra e un livello interrato ed è costituito dagli spazi per attività didattiche, collettive e complementari.

1. Il presente appalto di lavori, forniture e servizi, previa acquisizione in sede di offerta del progetto definitivo, redatto sulla base del progetto preliminare elaborato dall'Amministrazione, così come previsto dall'art. 53 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., comprende:
  - a) l'esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale e prestazionale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto a base di gara con i relativi allegati, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza, nonché degli elaborati e della documentazione di cui alla lettera b);
  - b) la redazione, prima dell'esecuzione di cui alla lettera a), della progettazione esecutiva, da redigere a cura dell'appaltatore nel rispetto dell'articolo 93, comma 5, del Codice dei contratti e degli articoli da 33 a 43 del D.P.R. 207/2010, in quanto applicabili, in conformità al progetto definitivo acquisito in sede di gara ed approvato dalla stazione appaltante; nel seguito del presente Capitolato ogni qualvolta ricorrano le parole «progettazione esecutiva» si intende la prestazione di cui alla presente lettera b).
2. La progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sono sempre e comunque effettuate secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.
3. Nel presente elaborato "**Capitolato Speciale d'Appalto – Parte Amministrativa**" sono contenute e specificate le prescrizioni amministrative e giuridiche riguardanti l'appalto in oggetto. I requisiti tecnici minimi per la progettazione ed esecuzione dell'opera sono invece riportati nel documento "**P-R-120-02-CAPITOLATO SPECIALE CLAUSOLE TECNICHE**".

### Art. 1.2 AMMONTARE DELL'APPALTO

1. Premesso che il criterio di aggiudicazione dell'appalto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. ai sensi dell'art. 83, del D.Lgs. 163/2006, e 120 del D.P.R. 207/2010. in sede di gara ai concorrenti viene richiesto di definire e dichiarare il prezzo offerto (P) comprensivo:
  - a) del costo della progettazione (progettazione definitiva + progettazione esecutiva) (CP);
  - b) del costo dei lavori (CL), inclusi gli oneri della sicurezza di cui all'art. 131, comma 3 del D. Lgs. 163/2006.

Il prezzo (P) offerto dal concorrente alla stazione appaltante sulla base del quale lo stesso si impegna ad eseguire i lavori, previa progettazione esecutiva, sarà dato dalla seguente formula:

$$P = (CP_{def.} + CP_{es.}) + CL$$

Il prezzo (P) a base d'asta è **stabilito in Euro € 4.635.553,11** (diconsi Euro quattromilioniseicentonovantottomila/22) come riportato nel prospetto sotto riportato:

	<b>Euro</b>
Costo della progettazione definitiva ed esecutiva (CP def)	€109.844,91
Costo della progettazione definitiva ed esecutiva (CP es)	€ 91.963,18
Costi dei lavori comprensivi degli oneri per la sicurezza (CL)	€ 4.433.745,02
<b>TOTALE</b>	<b>€ 4.635.553,11</b>

2. Anche al fine di determinare le condizioni di partecipazione alla gara d'appalto, le categorie di lavoro previste nell'appalto sono le seguenti, desunte dalla stima del progetto preliminare:

**a) CATEGORIA PREVALENTE**

**Categoria OG1** (Edifici civili ed industriali) per € **965.669,66** (diconsi euro novecentosessantacinquemilaseicentosessantanove/66), di cui:

- a) € **906.732,08** (diconsi euro novecentoseimilasettecentotrentadue/08) per lavorazioni soggette a ribasso;
- b) € **58.937,59** (diconsi Euro cinquantottomilanovecentotrentasette/59) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

**b) CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI (art. 108 D.P.R. 207/2010)**

**Categoria OS3** (impianti idrico-sanitario e antincendio) per € **258.930,71** (diconsi euro duecentocinquantottomilanovecentotrenta/71), di cui:

- a) € **243.127,43** (diconsi euro duecentoquarantatremilacentoventisette/43) per lavorazioni soggette a ribasso;
- b) € **15.803,28** (diconsi Euro quindicimilaottocentotrenta/28) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

**Categoria OS4** (impianti elettromeccanici trasportatori) per Euro **163.161,82** (diconsi euro centosessantatremilacentosessantuno/82), di cui:

- a) € **153.203,58** (diconsi euro centocinquantatremiladuecentotrenta/58) per lavorazioni soggette a ribasso;
- b) € **9.958,23** (diconsi Euro novemilanovecentocinquantotto/23) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

**Categoria OS6** (finiture opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi) per Euro **587.471,21** (diconsi euro cinquecentottantasettemilaquattrocentosettantuno/21), di cui:

- a) € **551.616,16** (diconsi euro cinquecentocinquantunmilaseicentosedici/16) per lavorazioni soggette a ribasso;
- b) € **35.855,05** (diconsi Euro trentacinquelimaottocentocinquantacinque/05) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

**Categoria OS7** (finiture di opere generali di natura edile e tecnica) per € **567.075,99** (diconsi euro cinquecentosessantasettemilasettantacinque/99), di cui:

- a) € **532.465,72** (diconsi euro cinquecentotrentaduemilaquattrocentosessantacinque/72) per lavorazioni soggette a ribasso;
- b) € **34.610,27** (diconsi euro trentaquattromilaseicentodieci/27) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

**Categoria OS8** (Opere di impermeabilizzazione) per € **196.858,28** (diconsi euro centonovantaseimilaottocentocinquantotto/28), di cui:

- a) € **184.843,45** (diconsi euro centottantaquattromilaottocenoquarantatre/45) per lavorazioni soggette a ribasso;
- b) € **12.014,83** (diconsi Euro dodicimilaquattordici/83) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

**Categoria OS24** (Verde e arredo urbano) per € **106.853,25** (diconsi euro centoseimilaottocentocinquantatre/25), di cui:

- a) € **100.331,69** (diconsi euro centomilatrecentotrentuno/69) per lavorazioni soggette a ribasso;

b) € 6.521,56 (diconsi € seimilacinquecentoventuno/56) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

**Categoria OS28** (Impianti termici e di condizionamento) per € 308.588,65 (diconsi euro trecentottomilacinquecentottantotto/65), di cui:

a) € 289.754,60 (diconsi euro duecentottantanovemilasettacetnocrinquantaquattro/60) per lavorazioni soggette a ribasso;

b) € 18.834,05 (diconsi euro diciottomilaottocentotrentaquattro/05) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

**Categoria OS30** (impianti elettrici interni, telefonici, radiotelefonici e televisivi) per € 388.396,06 (diconsi euro trecentottantottomilatrecentonovantasei/06), di cui:

a) € 364.691,14 (diconsi euro trecentosessantaquattromilaseicentonovantuno/14) per lavorazioni soggette a ribasso;

b) € 23.704,92 (diconsi Euro ventitremilasettecentoquattro/92) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

**Categoria OS32** (Strutture in legno) per € 890.739,37 (diconsi euro ottantanovemilasettecentotrentanove/37), di cui:

a) € 836.375,00 (diconsi euro ottocentotrentaseimilatrecentosettantacinque/00) per lavorazioni soggette a ribasso;

b) € 54.364,37 (diconsi € cinquantaquattromilatrecentosessantaquattro/37) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

Nello schema seguente si illustrano le lavorazioni comprese in ciascuna delle categorie con i relativi importi e l'incidenza di ciascuna lavorazione sull'importo totale dei lavori e l'incidenza di ciascuna categoria sull'importo totale dei lavori.

Categorie	Lavorazioni	costi	Incidenza %	Incidenza %
	Scavi e rinterri	€ 25.811,47	0,62	
	Opere in c.l.s. Armato	€ 569.517,67	13,68	
	Opere metalliche	€ 32.472,50	0,78	
	Lavori stradali	€ 27.060,42	0,65	
	Acquedotti e fognature	€ 37.468,27	0,90	
	Opere di sottofondo	€ 139.048,90	3,34	
	Opere murarie	€ 28.309,36	0,68	
	Assistenze murarie	€ 47.043,49	1,13	
<b>OG1</b>		<b>906.732,08</b>		<b>21,78</b>
<b>OS3</b>	impianti idrico-sanitari	€ 243.127,43	<b>5,84</b>	<b>5,84</b>
<b>OS4</b>	Impianto di elevazione	€ 153.203,58	<b>3,68</b>	<b>3,68</b>
	Copertura e lattonerie	€ 68.275,51	1,64	
	Pavimenti	€ 87.425,96	2,10	
	Rivestimenti	€ 77.434,42	1,86	
	Serramenti	€ 318.480,28	7,65	
<b>OS6</b>		<b>551.616,16</b>		<b>13,25</b>
	Controsoffittature e pareti divisorie	€ 203.577,59	4,89	
	Isolamenti termici e acustici	€ 282.260,95	6,78	
	Opere da pittore	€ 46.627,18	1,12	
<b>OS7</b>		<b>532.465,72</b>		<b>12,79</b>
<b>OS8</b>	Impermeabilizzazioni	€ 184.843,45	<b>4,44</b>	<b>4,44</b>
<b>OS24</b>	Opere a verde	€ 100.331,69	<b>2,41</b>	<b>2,41</b>
<b>OS28</b>	impianti termici	€ 289.754,60	<b>6,96</b>	<b>6,96</b>
<b>OS30</b>	Impianti elettrici	€ 364.691,14	<b>8,76</b>	<b>8,76</b>
<b>OS32</b>	Opere strutturali in legno	€ 836.375,00	<b>20,09</b>	<b>20,09</b>
		4.163.140,86	100,00	100,00

3. L'elencazione definitiva delle categorie di lavoro e dei relativi importi con indicazione separata degli oneri per la sicurezza è quella risultante dal Progetto Definitivo di offerta, formulato secondo quanto previsto nel bando di gara da parte dell'impresa aggiudicataria dell'appalto integrato. In particolare, l'elencazione è ricavata dagli elaborati progettuali recanti il computo metrico e successivamente riportata nel contratto di appalto.

4. L'offerta deve essere formulata con riferimento alle lavorazioni soggette a ribasso e tenuto conto che gli importi devono essere espressi al netto degli oneri per la sicurezza ancorché la descrizione delle singole voci, in alcuni casi, possa comprendere riferimenti anche ai dispositivi per la sicurezza stessa.
5. I costi della sicurezza stimati a corpo con riferimento alla – “ Prime indicazioni per la Sicurezza e il Coordinamento”, ammontano complessivamente a **€ 270.604,16** (diconsi euro duecentosettantamilaseicentoquattro/16) e non sono soggetti a ribasso d'asta ai sensi dell'art. 131 del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni.

### **Art. 1.3 MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

1. Il contratto è stipulato interamente a corpo ai sensi dell'articolo 53, comma 4, del Codice e dell'art 43, comma 6, del D.P.R. 207/2010, sulla base del progetto definitivo offerto, regolarmente approvato dagli organi competenti dell'amministrazione aggiudicatrice. L'importo di contratto sarà quello risultante dall'offerta presentata dall'impresa aggiudicataria, eventualmente modificato nel corso della procedura di approvazione del progetto esecutivo.
2. L'importo del contratto, come determinato in seguito all'offerta complessiva in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tali lavori, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
3. Il prezzo offerto s'intende comprensivo delle spese sostenute per la progettazione dell'opera e in ogni caso di tutto quanto necessario a dare l'opera completa e funzionante, anche se non indicato nel progetto: non sarà pertanto riconosciuto alcun compenso per maggiori opere determinate da errori o carenze progettuali, in quanto l'Appaltatore è l'unico responsabile del progetto di contratto.
4. I singoli prezzi indicati nell'offerta sono vincolanti ai soli fini della definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi della normativa vigente.
5. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all'articolo 163 del D.P.R. 207/2010.
6. L'appaltatore è unico responsabile di qualunque variante che, in aumento o in diminuzione delle lavorazioni o quantità previste, si renda necessaria all'opera progettata, ai sensi dell'art. 132 comma 1 del D.Lgs. 163/06 e si impegna fin d'ora a sostenere tutti gli oneri per la redazione degli elaborati necessari all'approvazione del progetto di variante, nonché tutti i maggiori costi che dovessero derivare per l'introduzione di nuove lavorazioni o per l'aumento delle quantità. L'appaltatore si impegna altresì a sottoporre, a propria cura e spese, il progetto di variante a validazione, anche da parte di organismi di controllo accreditati qualora richiesto dall'Amministrazione, ad ottenere tutte le autorizzazioni necessarie, nonché ad aggiornare il cronoprogramma dei lavori garantendo il rispetto del termine contrattuale.
7. Nel caso d'impiego, in sede di esecuzione, di lavorazioni o quantità maggiori rispetto a quelle previste in sede progettuale, nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, il prezzo globale dovuto resta fisso ed invariabile e l'appaltatore è gravato di tutti i maggiori costi e oneri che ne dovessero derivare. Il prezzo globale dovuto resta fisso ed invariabile anche nel caso in cui vengano impiegate, in quanto necessarie, lavorazioni che sono previste nel solo computo metrico ma non figurano negli elaborati progettuali, ovvero siano presenti negli elaborati progettuali ma non sono previste nel computo metrico. Nel caso d'impiego, in sede di esecuzione, di minori lavorazioni rispetto a quelle previste in sede progettuale, siano esse previste sia nel computo metrico che negli elaborati progettuali ovvero solamente nel computo metrico, l'amministrazione si riserva di approntare una variante in diminuzione a stralcio di quanto non necessario.

#### **Art. 1.4 CONTENUTI TECNICI DEL PROGETTO DEFINITIVO**

1. Il progetto definitivo dovrà essere redatto dai concorrenti in conformità a quanto previsto dall'art. 93, comma 4, del D.Lgs n° 163/2006; gli elaborati prodotti dovranno essere redatti conformemente a quanto previsto dal D.P.R. 207/2010 (dall'articolo 24 all'articolo 32), in particolare dovrà essere composto dagli elaborati minimi indicati nell'allegato P-R-110-01 - ELENCO ELABORATI PROGETTO DEFINITIVO.
2. L'aggiudicatario si impegna comunque a completare il progetto definitivo prima della sua approvazione con gli elaborati eventualmente non presentati in sede di gara ove richiesto dalla stazione appaltante e dagli enti preposti al rilascio dei pareri richiesti.
3. L'aggiudicatario si impegna inoltre a redigere prima dell'approvazione del progetto definitivo anche il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'articolo 100 del D. Lgs. 81/2008, e quadro di incidenza della manodopera per la sua approvazione unitamente al progetto definitivo.
4. Il coordinatore per la progettazione, che redige il piano di sicurezza e di coordinamento, è nominato dalla stazione appaltante su proposta dell'affidatario.
5. L'aggiudicatario si impegna comunque ad effettuare tutti i rilievi (plano-altimetrici, impiantistici, ecc.), e i saggi, che riterrà necessari per completare il progetto definitivo prima della sua approvazione.
6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 168 del D.P.R. 207/2010, ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del codice, nell'ipotesi di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), del codice, la stipulazione del contratto avverrà successivamente all'acquisizione di eventuali pareri necessari e all'approvazione, da parte della stazione appaltante, del progetto definitivo presentato come offerta in sede di gara. Entro dieci giorni dall'aggiudicazione definitiva, il R.U.P. avvia le procedure per l'acquisizione dei necessari eventuali pareri e per l'approvazione del progetto definitivo presentato in sede di gara. Entro 10 gg. dalla richiesta della Stazione Appaltante, l'appaltatore dovrà produrre l'eventuale ulteriore documentazione integrativa necessaria per richiedere i vari nullaosta autorizzativi; tale documentazione dovrà essere prodotta in numero di copie sufficienti.
7. L'affidatario provvede, ove necessario, ad adeguare il progetto definitivo alle eventuali prescrizioni susseguenti ai suddetti pareri, senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo a favore dello stesso. Qualora l'affidatario non adegui il progetto definitivo entro la data perentoria assegnata dal responsabile del procedimento, non si procede alla stipula del contratto e si procede all'annullamento dell'aggiudicazione definitiva e a interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, al fine di procedere ad una nuova aggiudicazione; si provvede escluso l'originario aggiudicatario.
8. Il progetto definitivo presentato come offerta in sede di gara e adeguato come sopra è soggetto, prima dell'approvazione, a verifica secondo quanto previsto dal D.Lgs. 163/2006 e dal D.P.R. 207/2010.
9. I concorrenti potranno avvalersi, per la redazione del progetto definitivo, degli elaborati predisposti dalla stazione appaltante per il progetto preliminare; pertanto - ai fini di agevolare la redazione e predisposizione del progetto definitivo - il progetto preliminare viene messo a disposizione dei concorrenti, oltre che in formato PDF, anche in formato DWG o DXF.
10. L'aggiudicatario si impegna a presentare a questa stazione appaltante n°3 copie degli elaborati del progetto definitivo in formato cartaceo, debitamente sottoscritti e timbrati dai professionisti abilitati che li hanno redatti, e n°1 copia riproducibile su supporto digitale (progetto completo in formato PDF e progetto completo in formato editabile) al fine della loro approvazione e della stipula del contratto.

#### **Art. 1.5 CONTENUTI TECNICI DEL PROGETTO ESECUTIVO**

1. Il progetto esecutivo, oggetto dell'appalto, dovrà essere sviluppato sulla base del progetto definitivo approvato dalla Giunta Municipale. Dovrà essere completo di tutti gli elaborati previsti dall'art. 93, comma 5, del D.Lgs n° 163/2006 e dagli artt. Da 33 a 43 del DPR 207/2010 ai sensi del comma 2 del medesimo art. 93 del D.Lgs n° 163/2006; il responsabile del procedimento, in sede di stipula del contratto, provvederà ad integrare o modificare le indicazioni relative agli elaborati descrittivi e grafici prescritti, qualora esse siano insufficienti o eccessive.
2. L'aggiudicatario dovrà a presentare a questa stazione appaltante le copie degli elaborati in formato cartaceo, debitamente sottoscritti e timbrati dai professionisti abilitati che li hanno redatti, nel numero richiesto, al fine della loro approvazione.

## CAPITOLO 2.0 DISCIPLINA CONTRATTUALE

### Art. 2.1 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, deve essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368 comma 1 e 1369 del codice civile.
4. Per chiarezza, si elencano i principali atti normativi di riferimento per il contratto:
  - D.Lgs. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni;
  - D.P.R. 05/10/2010 n. 207;
  - Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici approvato con D.M. LL.PP. n. 145/2000
  - D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;
  - L'appaltatore si intende comunque obbligato all'osservanza:  
Di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all'appalto in oggetto, di tutte le norme C.N.R. di tutte le norme U.N.I. di tutte le norme C.E.I. in quanto applicabili ed attinenti al presente appalto;
5. L'appaltatore, a pena di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
6. L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche
  - a) "Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)
  - b) L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
  - c) L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.  
L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (...)."
7. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Belluno della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
8. L'Amministrazione verifica i contratti sottoscritti tra l'affidatario dei lavori ed i subappaltatori e/o i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art.3, comma 9 della L. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
9. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto (art. 1456 c.c.), in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiana s.p.a. (art. 3 comma 8 L. 136/2010) attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. Qualora, in conseguenza della rilevata nullità, non fosse possibile effettuare il ripristino senza pregiudizio dell'opera eseguita, l'amministrazione corrisponderà unicamente le spese documentate nel limite dell'utilità accertata ai sensi dell'articolo 2041 del codice civile.



10. A tal fine, il contraente comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine il contraente deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.
11. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il codice unico progetto (CUP).
12. Le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.

## **ART. 2.2 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO**

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto di appalto le norme ed i documenti di seguito elencati e di cui l'Appaltatore dichiara di avere preso particolareggiata e perfetta conoscenza:
  - a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente capitolato speciale e prestazionale o non previsto da quest'ultimo;
  - b) il presente Capitolato Speciale descrittivo – parte amministrativa e del Capitolato speciale prestazionale, comprendente la Specificazione delle prescrizioni tecniche e in allegato e Schede tecniche con indicazioni delle prestazioni minime richieste in riferimento ai materiali e alle dotazioni impiantistiche per ciascun locale;
  - c) il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'articolo 100 del D. Lgs. 81/2008 e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all'articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all'articolo 100, comma 5, del D. Lgs. 81/2008, qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza;
  - d) il Piano Operativo di Sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, all'articolo 89, comma 1, lettera h), del D. Lgs. 81/2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto, come previsto all'Art. 31 del presente capitolato;
  - e) il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del D.P.R. 207/2010;
  - f) le polizze di garanzia di cui al TITOLO VI ;
  - g) l'offerta presentata dall'impresa, corredata della dichiarazione di presa d'atto ai sensi dell'art. 119, comma 5 del D.P.R. 207/2010, con particolare riferimento al progetto tecnico, all'offerta economica contenente il ribasso percentuale;
  - h) la Lista delle categorie di lavoro e delle forniture di offerta;
  - i) l'elenco descrittivo delle voci
  - j) gli elaborati del progetto definitivo offerto in gara dall'appaltatore, così come approvato dalla stazione appaltante, ancorché non materialmente allegati;
  - k) il verbale di cui all'art. 106 comma 3 del D.P.R. 207/2010, sottoscritto dal responsabile del procedimento e dall'appaltatore che concordemente attestano il permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

## **ART. 2.3 DISPOSIZIONI GENERALI RIGUARDANTI L'APPALTO**

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e accettazione delle norme vigenti in materia di lavori pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché del progetto e delle condizioni che attengono all'esecuzione dell'opera.
2. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.
3. L'impresa assume la responsabilità delle dichiarazioni rese in sede di giustificazione dei

prezzi di offerta in quanto esse attengono alla organizzazione dell'appalto ed alla gestione del cantiere a proprio rischio; conseguentemente l'impresa medesima è gravata di ogni conseguenza, onere e spesa derivanti dalla mancata realizzazione o avveramento, anche parziale, dei presupposti e/o delle condizioni adottati a sostegno delle predette giustificazioni.

#### **ART. 2.4 FALLIMENTO DELL'APPALTATORE**

1. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136, 138 e 140 del Codice dei contratti.
2. Qualora l'esecutore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell'articolo 37 del Codice dei contratti.
3. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 116 del D.Lgs. 163/06 e s.m., la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
4. Ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni delle percentuali di esecuzione dei lavori rispetto alle quote di partecipazione al raggruppamento indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente all'amministrazione mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie e non richiedono la stipulazione di apposito atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi

#### **Art. 2.5 RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO**

1. Ai sensi dell'articolo 2 del Capitolato Generale, qualora l'appaltatore non comunichi il proprio domicilio dotato di uffici propri, questo si intende eletto in Lamon (BL) presso l'Amministrazione Comunale; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del Capitolato speciale e prestazionale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.
6. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendenti dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori o presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1, ovvero avvalendosi degli strumenti informatici come consentito dal Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005 e ss. mm.).

## **CAPITOLO 3.0 DISCIPLINA TECNICA RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E RELATIVI TERMINI DI ESECUZIONE**

### **ART. 3.1 PROGETTAZIONE ESECUTIVA: MODALITA' E TERMINI**

1. L'Appaltatore dovrà redigere a sua cura e spese gli elaborati del progetto esecutivo, sulla base degli elaborati del Progetto di Gara (Progetto Definitivo predisposto dall'Appaltatore in sede di gara) e delle clausole contenute nel presente Capitolato speciale e nelle clausole tecniche (elaborato P-R-120-002-CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO-CLAUSOLE TECNICHE).
2. Qualora il progettista dell'esecutivo ne ravvisi la necessità, l'affidatario, previa informazione al responsabile del procedimento perché possa eventualmente disporre la presenza del direttore dei lavori, provvede all'effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto preliminare posto a base di gara, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell'affidatario.
3. Successivamente alla stipula del contratto, il R.U.P., con apposito ordine di servizio, dispone che l'affidatario dia immediatamente inizio alla redazione del progetto esecutivo.
4. In applicazione analogica degli articoli 153, comma 1, secondo periodo e comma 4, del D.P.R. 207/2010 e dell'articolo 11, comma 9, periodi terzo e quarto, e comma 12, del Codice dei contratti, il R.U.P. può emettere il predetto provvedimento anche prima della stipulazione del contratto qualora il mancato avvio della progettazione esecutiva determini un grave danno all'interesse pubblico che l'opera appaltata è destinata a soddisfare; in tal caso nell'ordine di servizio sono indicate espressamente le motivazioni che giustificano l'immediato avvio della progettazione.
5. Qualora il provvedimento di cui al comma 3 non sia emesso o non pervenga all'appaltatore entro 15 (quindici) giorni dalla stipulazione del contratto, lo stesso si intende comunque emesso e l'ordine si intende impartito e ricevuto alla data di scadenza del predetto termine.
6. Il progetto esecutivo deve essere redatto entro **120 (centoventi) giorni naturali consecutivi** decorrenti dalla data dal provvedimento di cui al comma 3 o dal termine di cui al comma 4.
7. Il progetto esecutivo non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo presentato come offerta in sede di gara, salvo quanto disposto dal comma 5 art. 168 D.P.R. 207/2010. Sono altresì ammesse le variazioni qualitative e quantitative, contenute entro un importo non superiore al dieci per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al cinque per cento per tutti

gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto, che non incidano su eventuali prescrizioni degli enti competenti e che non comportino un aumento dell'importo contrattuale.

8. Ai sensi dell'art. 168 comma 5 del D.P.R. 207/2010 nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del codice, le variazioni da apportarsi al progetto esecutivo sono valutate in base ai prezzi contrattuali e, se del caso, a mezzo di formazione di nuovi prezzi, ricavati ai sensi dell'articolo 163 del D.P.R. 207/2010. La stazione appaltante procede all'accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni nonché al concordamento dei nuovi prezzi secondo quanto previsto dal presente Capitolato speciale e prestazionale. Nel caso di riscontrati errori od omissioni del progetto definitivo presentato in sede di offerta, le variazioni e gli oneri da apportarsi al progetto esecutivo sono a carico dell'affidatario.
9. L'assenso alla variante da parte della Stazione appaltante avviene mediante atto scritto comunicato tempestivamente all'appaltatore; con tale assenso può essere riconosciuta motivatamente una proroga al termine di cui al comma 3 previsto per la presentazione della progettazione esecutiva. Tale proroga deve essere adeguata alla complessità e importanza delle modifiche da apportare alla progettazione esecutiva ma non può comunque essere superiore ad un quarto del termine previsto inizialmente.
10. Durante la progettazione esecutiva il progettista deve coordinarsi con il soggetto o l'organo di validazione e di verifica di cui all'articolo 112 del Codice dei contratti, mediante confronti costanti in modo da minimizzare i rischi di verifica negativa.
11. Il progetto esecutivo è approvato dalla stazione appaltante, sentito il progettista del progetto preliminare, previa la dovuta verifica ai sensi dell'articolo 112 del Codice dei contratti; l'avvenuta approvazione è comunicata tempestivamente all'appaltatore a cura del R.U.P.
12. Qualora il R.U.P. richieda ulteriori studi, indagini e verifiche di maggior dettaglio, ciò non comporta compenso aggiuntivo alcuno a favore dell'appaltatore, tuttavia con il provvedimento di cui al comma 1 può essere concessa motivatamente una proroga del termine di cui al comma 3, strettamente necessaria all'esecuzione dei nuovi adempimenti.
13. Qualora il progetto esecutivo redatto a cura dell'affidatario non sia ritenuto meritevole di approvazione, il responsabile del procedimento avvia la procedura di cui all'articolo 136 del codice.
14. In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, la stazione appaltante recede dal contratto e all'affidatario è riconosciuto unicamente quanto previsto dall'articolo 157 del D.P.R. 207/2010 in caso di accoglimento dell'istanza di recesso per ritardata consegna dei lavori.
15. Il progetto definitivo presentato come offerta in sede di gara e il progetto esecutivo sono soggetti, prima dell'approvazione di ciascun livello di progettazione, a verifica secondo quanto previsto dal D.Lgs. 163/2006 e dal D.P.R. 207/2010.

### **ART. 3.2 PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA**

1. Il progetto esecutivo dovrà essere sviluppato, in coerenza con il progetto definitivo offerto in gara, nel rispetto dei pareri espressi in sede di conferenza dei servizi
2. L'Affidatario si impegna altresì, fino al momento dell'approvazione del progetto esecutivo, a redigere le eventuali modifiche progettuali richieste dalla committenza e/o dagli uffici

competenti. Le modifiche potranno concernere sia l'oggetto dell'incarico che le scelte progettuali operate dal Gruppo di Progettazione stesso e potranno anche richiedere la predisposizione di soluzioni diverse, pur nel rispetto del progetto definitivo approvato.

3. Il corrispettivo per la redazione di tali modifiche viene determinato dalle parti contraenti sulla base degli elementi di offerta, in quanto applicabili, ed in relazione all'effettiva prestazione resa. Sono fatte salve le eventuali variazioni tariffarie intervenute nel frattempo.
4. Nel caso in cui le modifiche progettuali di cui al comma precedente si rendano necessarie a causa di errori od omissioni di progettazione, queste possono essere richieste direttamente con nota della Committenza, all'affidatario che è obbligato a redigerle senza pretendere alcun compenso aggiuntivo dalla Amministrazione aggiudicatrice e senza necessità di stipulare ulteriori appositi atti. Rimane salvo il diritto della Amministrazione aggiudicatrice di agire nei confronti del Gruppo di Progettazione per il risarcimento dei danni eventualmente arrecati.
5. L'Affidatario si obbliga a fornire in merito al progetto dallo stesso redatto tutte le informazioni ed i dati che gli saranno richiesti dalla Stazione appaltante, senza che questo comporti alcun onere per la stessa.
6. Si intendono ricomprese nell'oggetto della prestazione progettuale di cui al presente appalto tutte le prestazioni relative ad attività connesse ed accessorie alla progettazione esecutiva, benché non espressamente elencate, ma necessarie e/o opportune al fine della realizzazione del progetto esecutivo, e dell'opera nel suo complesso.
7. L'amministrazione si riserva la possibilità di utilizzare tutta la documentazione progettuale consegnata in seguito all'approvazione dell'esecutivo, avendo il diritto di utilizzarla pienamente per il raggiungimento delle finalità pubbliche.

## **CAPITOLO 4.0 TERMINI D'ESECUZIONE DEI LAVORI**

### **ART. 4.1 CONSEGNA E INIZIO LAVORI**

1. Dalla data di approvazione del progetto esecutivo decorrono i termini previsti dall'articolo 153, comma 2 del D.P.R. 207/2010, per la consegna dei lavori. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo l'approvazione formale del progetto esecutivo, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre **15 (quindici)** giorni dalla predetta approvazione, previa convocazione dell'esecutore.
2. Il R.U.P. accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'Art. 49 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l'esito al Direttore dei lavori. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, viene fissato un termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15, decorso inutilmente il quale la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'appaltatore. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

### **Art. 4.2 TERMINE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in **giorni 630 (seicentotrenta)** giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.

2. Nel tempo contrattuale sono compresi le ferie contrattuali ed i giorni di andamento stagionale sfavorevole che dovranno essere quantificati dall'Appaltatore in fase di offerta, ed evidenziati nel Programma Lavori di cui all'art. 13 del presente capitolato speciale d'appalto. Il numero di giorni di ferie contrattuali e di giorni di andamento stagionale sfavorevole non dovranno comunque essere inferiore a **20 (venti)**.
3. Il mancato rispetto dei termini previsti comporta l'applicazione della penale fissata all'art.4.4, comma 1.
4. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del programma temporale dei lavori.
5. Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'impresa, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal Cronoprogramma allegato al contratto.

#### **Art. 4.3 SOSPENSIONI E PROROGHE**

1. Per quanto concerne la sospensione dei lavori e la richiesta di proroga dei tempi di ultimazione, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 158, 159 e 160 del D.P.R. 207/10.
2. L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all'Art. 4.2, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata prima della scadenza del termine di cui al predetto Art. 4.2. La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.
3. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini previsti costituisce rigetto della richiesta.
4. Durante il periodo di sospensione i macchinari e le attrezzature debbono essere allontanati dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore. Qualora, per circostanze particolari, l'Appaltatore volesse lasciare nel cantiere in tutto o in parte macchinari ed attrezzature di cui sopra, dovrà farne richiesta scritta al R.U.P, con indicazione specifica dei macchinari e della attrezzature, per ottenere il relativo benestare scritto; in ogni caso quanto sopra non potrà dar titolo a richiesta di indennizzo alcuno.
5. Resta salva la facoltà del direttore dei lavori di posticipare, mediante ordini di servizio, l'esecuzione di alcune tipologie di opere se, in rapporto alle modalità esecutive adottate dall'Appaltatore, queste non possano essere realizzate a perfetta regola d'arte, anche durante i periodi invernali individuati all'articolo 4.2. In tal caso non è riconosciuto all'Appaltatore alcun compenso o indennizzo.
6. I verbali di sospensione e di ripresa lavori devono essere trasmessi al R.U.P nel termine di cinque giorni dalla data di emissione. Qualora il R.U.P riscontri irregolarità ovvero discordanze con gli ordini impartiti alla direzione lavori, può, nell'ulteriore termine di due giorni dal ricevimento degli atti, sospendere l'efficacia dei verbali.
7. La disposizione di sospensioni e di riprese lavori nonché la concessione di proroghe determinano l'onere in capo all'appaltatore di rivedere il programma lavori, eventualmente aggiornandolo, secondo le modalità e con gli effetti dell'art. 4.1.

#### Art. 4.4 PENALI IN CASO DI RITARDO

1. In relazione ai tempi utili di cui al precedente art. 4.2, si determinano le seguenti penali:

##### PENALI PER RITARDATA CONSEGNA DEGLI ELABORATI PROGETTUALI

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'ultimazione della progettazione esecutiva, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale giornaliera pari al **1 ‰ (diconsi uno per mille)** dell'*importo contrattuale relativo alla progettazione* (importo CP di cui all'art. 2 c.1 del presente capitolato speciale) e nel rispetto della normativa fiscale. Superati i 30 giorni di ritardo nella presentazione della progettazione esecutiva la Stazione Appaltante avrà la facoltà di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore.

Non concorrono alle penali e pertanto non concorrono al decorso dei termini, i tempi necessari a partire dalla presentazione della progettazione esecutiva completa alla Stazione appaltante, fino all'approvazione da parte di quest'ultima. I termini restano pertanto sospesi per il tempo intercorrente tra la predetta presentazione e la verifica positiva ai sensi dell'articolo 112 del Codice dei contratti, e la citata approvazione, sempre che i differimenti non siano imputabili all'appaltatore o ai progettisti dell'appaltatore.

##### PENALI PER IL RITARDO NELL'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze inderogabili fissate nel Programma Lavori, viene applicata una penale giornaliera pari al **0,30 ‰ (zero/30 per mille)** dell'importo contrattuale al netto delle eventuali varianti contrattuali contenute nel limite del 20% e nel rispetto della normativa fiscale.

2. In ogni caso l'importo complessivo delle penali non può superare il **10% (dieci per cento)** dell'importo contrattuale; qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al **10% (dieci per cento)** il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure di cui all'articolo 136 del Codice dei Contratti.
3. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non ristora eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
4. Le penali, valutate dalla Direzione lavori, vengono iscritte a debito dell'appaltatore nel conto finale con detrazione dalla rata di saldo. In ogni caso, qualora in corso d'opera la Direzione lavori ritenga che il ritardo nell'adempimento possa essere tale da far temere che il credito residuo dell'appaltatore da esporre sul conto finale non sia sufficiente a coprire l'importo delle penali, le stesse possono essere applicate anche sugli stati di avanzamento precedenti.

#### Art. 4.5 PENALE PER IL MANCATO RISPETTO DEL LIVELLO DI CERTIFICAZIONE ARCA DICHIARATO NELL'OFFERTA DALL'AGGIUDICATARIO

1. Nell'Offerta Tecnica l'Appaltatore dovrà dichiarare il livello relativo alla **certificazione ARCA** che intende raggiungere o certificazione equivalente. All'Appaltatore è richiesto il raggiungimento del livello minimo **GREEN** o del livello dichiarato in sede di Offerta, qualora nell'Offerta Tecnica avesse dichiarato di raggiungere un livello superiore. Nel caso in cui l'appaltatore non raggiungesse il livello di certificazione GREEN, sarà applicata la penale di seguito definita.
2. Ferma restando la risarcibilità del danno ulteriore, in caso di mancato conseguimento della Certificazione ARCA per il livello GREEN richiesto, per fatto imputabile all'Appaltatore sarà applicata una penale pari

- a € 100.000,00, che eventualmente si andrà a sommare con le penali qui di seguito riportate.
3. Se l'Appaltatore nell'Offerta Tecnica dichiara di raggiungere una certificazione ARCA con un livello superiore al livello GREEN e successivamente l'edificio non venisse certificato con il livello dichiarato, ferma restando la risarcibilità del danno ulteriore per fatto imputabile, all'Appaltatore saranno applicate le seguenti penali:
- se l'Appaltatore in sede di Offerta Tecnica dichiara di voler raggiungere una certificazione SILVER e successivamente l'edificio risulta certificato con il livello GREEN, all'Appaltatore verrà applicata una penale di € 25.000,00.
  - se l'Appaltatore in sede di Offerta Tecnica dichiara di voler raggiungere una certificazione GOLD e successivamente l'edificio risulta certificato con il livello SILVER, all'Appaltatore verrà applicata una penale di € 25.000,00.
  - se l'Appaltatore in sede di Offerta Tecnica dichiara di voler raggiungere una certificazione GOLD e successivamente l'edificio risulta certificato con il livello GREEN, all'Appaltatore verrà applicata una penale di € 65.000,00.
  - se l'Appaltatore in sede di Offerta Tecnica dichiara di voler raggiungere una certificazione PLATINUM e successivamente l'edificio risulta certificato con il livello GOLD, all'Appaltatore verrà applicata una penale di € 25.000,00.
  - se l'Appaltatore in sede di Offerta Tecnica dichiara di voler raggiungere una certificazione PLATINUM e successivamente l'edificio risulta certificato con il livello SILVER, all'Appaltatore verrà applicata una penale di € 65.000,00.
  - se l'Appaltatore in sede di Offerta Tecnica dichiara di voler raggiungere una certificazione PLATINUM e successivamente l'edificio risulta certificato con il livello GREEN, all'Appaltatore verrà applicata una penale di € 100.000,00.
4. A garanzia dell'applicabilità di tale specifica penale, dal momento che il processo di certificazione può concludersi anche in tempi successivi all'emissione del certificato di collaudo, l'Appaltatore è obbligato a presentare, prima dell'emissione del certificato di collaudo, una cauzione di importo pari a quanto qui di seguito specificato, a seconda dei casi:
- cauzione pari a € 200.000,00 qualora l'Appaltatore avesse dichiarato nell'Offerta Tecnica di raggiungere il livello PLATINUM;
  - cauzione pari a € 160.000,00 qualora l'Appaltatore avesse dichiarato nell'Offerta Tecnica di raggiungere il livello GOLD;
  - cauzione pari a € 125.000,00 qualora l'Appaltatore avesse dichiarato nell'Offerta Tecnica di raggiungere il livello SILVER;
  - cauzione pari a € 100.000,00 qualora l'Appaltatore avesse dichiarato nell'Offerta Tecnica di raggiungere il livello GREEN.
5. La cauzione dovrà essere dell'importo corrispondente ad uno dei casi sopra descritti e dovrà essere presentata tramite fidejussione bancaria o assicurativa del tipo a prima richiesta assoluta che rispetti le seguenti prescrizioni:
- - obbligo di autentica notarile della sottoscrizione del soggetto fideiussore (Istituto di credito), con specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposto in calce alla fidejussione bancaria o alla polizza fidejussoria;
  - massimale o importo garantito pari a € 100.000,00;
  - validità della cauzione fino a emissione ufficiale del Certificato ARCA da parte dell'organismo di certificazione e conseguente valutazione dell'applicabilità di eventuale penale.

#### **Art. 4.6 PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE**

1. Ai sensi dell'articolo 43, comma 10, del D.P.R. n. 207 del 2010, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione



lavorativa. Tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori.

2. Prima dell'avvio dei lavori, l'appaltatore è tenuto ad aggiornare il programma lavori sulla base della data di effettivo inizio dei lavori, senza alcun onere per la stazione appaltante.
3. Il programma deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla stazione appaltante, mediante apposizione di un visto del responsabile del procedimento, sentito il Direttore lavori. Durante i lavori la stazione appaltante può chiedere all'appaltatore di apportare modifiche al programma dei lavori. Qualora la stazione appaltante non si sia pronunciata entro la data prevista per la consegna lavori, il programma si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto del termine di ultimazione.
4. L'appaltatore consegna alla Direzione lavori, ogni due mesi, il programma esecutivo dei lavori aggiornato secondo l'andamento effettivo dei lavori
5. Il Programma dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare senza alcun onere per la stazione appaltante:
  - a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
  - b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
  - c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
  - d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
  - e) se è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato.

#### **Art. 4.7 INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE**

1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:
  - a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
  - b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
  - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
  - d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
  - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato prestazionale;

- f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore nei ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
  - g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
  - h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
  - i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.
2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
  3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe e di sospensione dei lavori di cui all'articolo 4.3.

#### **Art. 4.8 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO, GRAVE IRREGOLARITA' E GRAVE RITARDO**

1. L'eventuale ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini per la presentazione della progettazione esecutiva ai sensi dell'Art. 3.1, superiore a superiore a 120 (centoventi) giorni naturali consecutivi, produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei contratti, per grave inadempimento dell'appaltatore, senza necessità di messa in mora, diffida o altro adempimento.
2. L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori superiore a 630 (seicentotrenta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei contratti.
3. La risoluzione del contratto ai sensi del comma 2 trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
4. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'Art. 4.4 è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 3.
5. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
6. In ogni caso, l'appaltatore è obbligato al risarcimento dei danni subiti dalla stazione appaltante conseguenti la risoluzione del contratto.

## **ART. 4.9 MANCATA APPROVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA**

1. Qualora la progettazione esecutiva redatta a cura dell'appaltatore non sia ritenuta meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell'appaltatore medesimo ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei contratti. In tal caso nulla è dovuto all'appaltatore per le spese sostenute per la progettazione esecutiva.
2. Non è meritevole di approvazione la progettazione esecutiva:
  - a) che si discosti dalla progettazione posta a base di gara in modo da compromettere, anche parzialmente, le finalità dell'intervento, il suo costo o altri elementi significativi dello stesso progetto a base di gara;
  - b) che sia in contrasto con norme di legge o di regolamento in materia edilizia, urbanistica, di sicurezza, igienico sanitaria, superamento delle barriere architettoniche o altre norme speciali;
  - c) che sia redatta in violazione di norme tecniche di settore, con particolare riguardo alle parti in sottosuolo, alle parti strutturali e a quelle impiantistiche;
  - d) che, secondo le normali cognizioni tecniche dei titolari dei servizi di ingegneria e architettura, non illustri compiutamente i lavori da eseguire o li illustri in modo non idoneo alla loro immediata esecuzione;
  - e) nel quale si riscontrino errori od omissioni progettuali come definite dal Codice dei contratti;
  - f) che, in ogni altro caso, comporti una sua attuazione in forma diversa o in tempi diversi rispetto a quanto previsto dalla progettazione a base di gara;
  - g) che non ottenga la verifica positiva ai sensi dell'articolo 112 del Codice dei contratti e degli articoli da 52 a 59 e 169, comma 9, del D.P.R. 207/2010, oppure che non ottenga i prescritti pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati il cui rilascio costituisca attività vincolata o, qualora costituisca attività connotata da discrezionalità tecnica, il mancato rilascio di tali pareri sia imputabile a colpa o negligenza professionale del progettista. Tale punto si applica anche alla progettazione definitiva.
3. In ogni altro caso di mancata approvazione della progettazione esecutiva, per cause non imputabili all'appaltatore, la Stazione appaltante recede dal contratto e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 134 del Codice dei contratti, all'appaltatore sono riconosciuti i seguenti importi:
  - a) le spese contrattuali sostenute, ai sensi dell'articolo 139 del D.P.R. 207/2010;
  - b) le spese per la progettazione esecutiva come determinate in sede di aggiudicazione;
  - c) altre spese eventualmente sostenute e adeguatamente documentate, comunque in misura non superiore a quanto previsto dall'articolo 157, comma 1, del D.P.R. 207/2010.

## **CAPITOLO 5.0 DISCIPLINA ECONOMICA**

### **Art. 5.1 ANTICIPAZIONE**

1. Ai sensi dell'art. 26-ter della legge n. 98 del 2013 e dell'art. 8, comma 3, legge n. 11 del 2015 è dovuta la corresponsione all'appaltatore dell'anticipazione del 10% dell'importo dei lavori di contratto. L'anticipazione è elevata al 20%, previsto dall'art. 8, comma 3-bis, legge n. 11 del 2015, per le gare bandite fino al 31 luglio 2016 come modificato dal decreto legge n. 210 del 30/12/2015. Si applicano a tal fine gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del D.P.R. 207/2010.

### **Art. 5.2 PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO PER LA PROGETTAZIONE**

1. Ai sensi dell'articolo 53, comma 3-bis, del D.Lgs 163/2006, la Stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo contrattuale per la progettazione definitiva con le seguenti modalità:
  - 100% alla stipula del contratto;

2. al pagamento del corrispettivo contrattuale per la progettazione esecutiva con le seguenti modalità:
  - 80% entro trenta giorni dalla consegna dei lavori;
  - 20% alla fine dei lavori;
3. Se la progettazione esecutiva è eseguita da progettisti dipendenti dell'appaltatore o facenti parte del suo staff tecnico ai sensi dell'articolo 79, comma 7, del D.P.R. n. 207/2010, il pagamento dei corrispettivi di cui al comma 1 è effettuato a favore dell'appaltatore.
4. Anche qualora la progettazione definitiva ed esecutiva sia stata eseguita da progettisti non dipendenti dell'appaltatore, comunque non facenti parte del suo staff tecnico ai sensi dell'articolo 79, comma 7, del D.P.R. n. 207/2010, ma indicati o associati temporaneamente ai fini dell'esecuzione del contratto, il pagamento dei corrispettivi di cui al comma 1 è effettuato direttamente all'appaltatore che presenterà le fatture quietanziate da parte dei progettisti, entro i successivi 15 giorni, pena la trattenuta del medesimo importo sul primo successivo stato avanzamento utile a suo favore o rivalsa sulla cauzione definitiva di cui all'articolo 6.2.
5. I pagamenti risultano vincolati alla presentazione della polizza assicurativa per la responsabilità nella progettazione esecutiva prevista dagli artt. 111 del D.Lgs 163/2006 e 269 del D.P.R. 207/2010 e alle prescrizioni di cui all'Art. 68 in materia di tracciabilità dei pagamenti.
6. Sul corrispettivo della progettazione esecutiva non è prevista alcuna ritenuta di garanzia.

#### **Art. 5.3 PAGAMENTI IN ACCONTO**

1. All'Appaltatore sono corrisposti, in corso d'opera, pagamenti in acconto, in base a stati di avanzamento emessi ogni qualvolta l'ammontare dei lavori raggiunge un importo non inferiore al 10% dell'importo contrattuale dei lavori, inclusi gli oneri per la sicurezza.
2. Gli oneri ed i costi della sicurezza saranno liquidati in percentuale di avanzamento, per ciascun pagamento in acconto, sulla base di quelli effettivamente eseguiti o sostenuti, non soggetti a ribasso, rinunciando ad ogni pretesa per quelli non eseguiti o non sostenuti.
3. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del D.P.R. 207/2010, a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da svincolarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
4. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 194 del D.P.R. n. 207/2010;
5. il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 195 del D.P.R. n. 207/2010.
6. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e previa verifica da parte della stazione appaltante della regolarità contributiva.
7. Ai sensi dell'articolo 141, comma 3, del D.P.R. 207/2010, qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento, prescindendo

dall'importo minimo di cui al comma 1.

8. Ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell'articolo 118, commi 3 e 6, del Codice dei contratti, l'emissione di ogni stato di avanzamento è subordinata all'esito positivo delle verifiche di legge in materia di previdenza, subappalti, tracciabilità dei pagamenti, retribuzioni, ecc.;
9. Per eventuali ritardi nel pagamento delle rate di acconto e di saldo si applica l'art.144 del D.P.R. 207/2010
10. A fine lavori, dopo l'emissione del relativo certificato, viene rilasciato l'ultimo stato di avanzamento lavori, a prescindere dai limiti temporali e di valore disposti per gli altri stati di avanzamento. In ogni caso, il credito residuo dell'appaltatore da esporre nel conto finale deve essere pari al 2,5% dell'importo contrattuale, fatti salvi le trattenute di legge e gli eventuali importi sospesi ai sensi dei commi seguenti.
11. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la fatturazione del corrispettivo deve corrispondere alle quote di lavoro indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni dell'art.7, comma 3. La mancata corrispondenza tra la fatturazione e le quote di partecipazione al raggruppamento note alla stazione appaltante sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
12. La corresponsione degli acconti è altresì sospesa nei seguenti casi, previo riscontro documentale degli inadempimenti rilevati e contestazione scritta degli stessi:
  - a) per mancata attivazione della polizza di RC all'insorgenza di danni arrecati alle opere preesistenti e a terzi;
  - b) per mancato adeguamento o insufficienza delle garanzie e coperture assicurative conseguenti a variante o dalla concessione di proroghe.

#### **Art. 5.4 LAVORI A CORPO**

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione del lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato prestazionale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.
3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella di cui agli Artt. 7.1 e 7.2, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
4. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'Art. 1.2 sono valutati a corpo in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

5. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui all'articolo 184 del D.P.R. 207/2010, per l'accertamento della regolare esecuzione delle quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori e tali documenti non siano stati consegnati al direttore dei lavori. Tuttavia, il direttore dei lavori, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell'aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di pregiudizio.
6. Nel caso d'impiego, in sede di esecuzione, di lavorazioni o quantità maggiori rispetto a quelle previste in sede progettuale, nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, il prezzo globale dovuto resta fisso ed invariabile e l'appaltatore è gravato di tutti i maggiori costi e oneri che ne dovessero derivare. Il prezzo globale dovuto resta fisso ed invariabile anche nel caso in cui vengano impiegate, in quanto necessarie, lavorazioni che sono previste nel solo computo metrico ma non figurano negli elaborati progettuali, ovvero siano presenti negli elaborati progettuali ma non sono previste nel computo metrico. Nel caso d'impiego, in sede di esecuzione, di minori lavorazioni rispetto a quelle previste in sede progettuale, siano esse previste sia nel computo metrico che negli elaborati progettuali ovvero solamente nel computo metrico, l'amministrazione si riserva di approntare una variante in diminuzione a stralcio di quanto non necessario.

#### **Art. 5.5 LAVORI A MISURA**

1. Qualora in corso d'opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli Art. 27 o Art. 27 bis, e per tali variazioni ricorrano le condizioni di cui all'articolo 43, comma 9, del D.P.R. 207/2010 per cui risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro "a corpo", esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.
2. Nei casi di cui al comma 1, se le variazioni non sono valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'articolo 14.6, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione "a corpo".
3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla Direzione lavori.
4. Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato prestazionale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.
5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti offerti.
6. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati ai sensi del comma 2, con le relative quantità.

#### **Art. 5.6 LAVORI IN ECONOMIA**

1. La contabilizzazione dei lavori in economia introdotti in sede di variazioni ai lavori ai sensi degli Art. 27 o Art. 27 bis è effettuata con le modalità previste dall'articolo 179 del D.P.R. 207/2010 come segue:
  - a) per quanto riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati

contrattualmente;

b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del personale o della manodopera, secondo i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (se non già comprese nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.

2. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, ove non specificatamente dichiarate dall'aggiudicatario in sede di giustificazione delle offerte anormalmente basse, sono convenzionalmente determinate rispettivamente nella misura del 15 % (quindici per cento) e del 10% (dieci per cento).
3. Gli oneri per la sicurezza sono valutati alle medesime condizioni di cui al comma 1, senza l'applicazione di alcun ribasso.

#### **Art. 5.7 VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÈ D'OPERA**

1. In deroga all'articolo 180, commi 4 e 5, del D.P.R. 207/2010, non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.

#### **Art. 5.8 PAGAMENTI A SALDO E MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CORRISPETTIVO**

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro **120 (centoventi)** giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; e sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di **15 ( quindici)** giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 5.3 comma 5, nulla ostando, è pagata entro **90 (novanta)** giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio previa presentazione di regolare fattura fiscale.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. La contabilizzazione finale è disposta solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e dell'articolo 124, comma 3, del D.P.R. 207/2010 emessa nei termini e con le condizioni che seguono:
  - a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
  - b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
  - c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.
6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro **24 (ventiquattro)** mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
7. L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità,

nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

8. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all'articolo 5.3 commi 8 e 9.

#### **Art. 5.9 PREZZI CONTRATTUALI, REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO**

1. I prezzi di elenco si riferiscono a lavori interamente finiti in ogni parte a perfetta regola d'arte ed in piena rispondenza allo scopo cui sono destinati e sono comprensivi di tutti gli oneri ed allee relativi. Le indicazioni e le prescrizioni del Capitolato non possono essere interpretate nel senso che sia escluso dagli obblighi dell'Appaltatore ciò che non è esplicitamente espresso e che pure è necessario per la compiutezza dei lavori; i prezzi contrattuali, infatti, devono ritenersi comprensivi di tutto quanto occorra per dare i lavori compiuti a perfetta regola d'arte ed anche degli oneri non dettagliati, ma necessari alla esecuzione dei lavori, sia per quanto riguarda approvvigionamenti, trasporti, immagazzinamenti ed altro, sia per quanto si riferisce ai lavori provvisori e dall'approntamento delle attrezzature dei cantieri e mezzi d'opera. Tali prezzi si intendono accettati a proprio rischio dall'Appaltatore che, in base a proprie valutazioni, esami ed accertamenti sui luoghi, li ha giudicati, singolarmente e nel loro complesso, convenienti e tali da consentire il ribasso di offerta. Pertanto i prezzi saranno fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità, salvo le revisioni previste dalla legge vigente in materia; in particolare secondo quanto previsto dall'art. 133 del D.Lgs. 163/2006. Ai sensi dell'articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, e successive modifiche e integrazioni, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. Ai sensi e alle condizioni dell'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento.
3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, qualora, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.
4. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o l'applicazione dell'aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3, deve essere richiesta dall'appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all'applicazione dell'aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.

#### **Art. 5.10 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI**

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto, salvo quanto previsto all'art.116 del Codice dei contratti.
2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 117 del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante



prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.

## **CAPITOLO 6.0 CAUZIONI E GARANZIE**

### **Art. 6.1 CAUZIONE PROVVISORIA**

1. Ai sensi dell'articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, agli offerenti è richiesta una cauzione provvisoria, con le modalità, alle condizioni e nei termini di cui al bando di gara e al disciplinare di gara.

### **Art. 6.2 CAUZIONE DEFINITIVA**

1. Precedentemente alla stipulazione del contratto, l'appaltatore è obbligato a prestare una garanzia fidejussoria nella misura del 10% (dieci per cento) per cento dell'importo netto dell'appalto e secondo le modalità specificati negli atti di gara.
2. Ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e dell'articolo 123 del D.P.R. 207/2010, è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); qualora il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
3. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al D.M. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, in conformità all'articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
4. La garanzia è progressivamente svincolata ai sensi dell'art. 113 c. 3 del D.Lgs. 163/2006 a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
5. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente a norma dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 all'emissione del certificato di collaudo provvisorio; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
6. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
7. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 2 e 4 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per

effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

8. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti.
9. Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Codice dei contratti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 49 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

### **Art. 6.3 OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE**

1. Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell'articolo 125, del D.P.R. 207/2010, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore.
3. Le clausole della polizza devono essere conformi allo Schema Tipo di polizza 2.3, concernente "Copertura assicurativa per danni di esecuzione, responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione", approvato con decreto del Ministro delle Attività produttive 12 marzo 2004, n.123, adottato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Tale polizza, stipulata con le modalità indicate nell'art. 125 del D.P.R. 207/2010, viene accesa a copertura dei seguenti importi:

**Sezione A** - Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione.

**Partita 1** Opere e impianti permanenti e temporanei:

*(importo di aggiudicazione)*

**Partita 2** Opere ed impianti preesistenti

Euro 100.000,00 (centomila/00) massimo indennizzo

**Partita 3** Spese di demolizione e sgombero fino a

Euro 300.000,00 (trecentomila/00)

**Sezione B** - Copertura assicurativa della responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere.

Il massimale deve essere pari al 5% della somma assicurata per le opere nella Sezione A (somma degli importi delle Partite 1, 2 e 3), con un minimo di Euro 500.000,00 e un massimo di Euro 5.000.000,00.

La copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi durante l'esecuzione dei lavori deve comprendere:

- a) i danni a cose dovuti a vibrazione importo Euro 100.000,00 (centomila/00)

- b) i danni a cose dovuti a rimozione, franamento o cedimento del terreno, di basi di appoggio o di sostegni in genere importo Euro 200.000,00 (duecentomila/00)
- c) danni a cavi o condutture sotterranee. Importo Euro 200.000,00 (duecentomila/00)
- 4. Le inclusioni sopra elencate dovranno essere poste in calce alla Scheda Tecnica o dovranno essere riportate nell'appendice alla Scheda Tecnica e debitamente sottoscritte.
- 5. In caso di sinistro l'esecutore dei lavori ha l'obbligo di provvedere al reintegro delle somme assicurate nelle Sezioni A e B della Scheda Tecnica 2.3.
- 6. In caso di proroga o di aggiornamento della somma assicurata l'esecutore dei lavori dovrà trasmettere alla stazione appaltante la Scheda Tecnica 2.3 bis del citato decreto ministeriale.
- 7. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia:
  - a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;
  - b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.
- 8. Le garanzie di cui al comma 2, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti, e dall'articolo 128, comma 1, del D.P.R. 207/2010, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Ai sensi dell'articolo 128 del D.P.R. 207/2010, nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all'articolo 37, comma 6, del Codice dei contratti, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative "pro quota" in relazione ai lavori da esse assunti.

#### **Art. 6.4 ASSICURAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA**

1. Ai sensi del combinato disposto dall'articolo 111, comma 1, del Codice dei contratti, nonché dell'articolo 269 del D.P.R. 207/2010, deve essere presentata alla Stazione appaltante una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi di progettazione, a far data dall'approvazione della progettazione esecutiva di cui all'Art. 18, comma 6, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio; la polizza deve coprire le nuove spese di progettazione e i maggiori costi che l'amministrazione dovesse sopportare per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e), del Codice dei contratti, resesi necessarie in corso di esecuzione.
2. La garanzia è prestata alle condizioni e prescrizioni previste dallo schema tipo 2.2 allegato al D.M. 12 marzo 2004, n. 123, in conformità alla scheda tecnica 2.2 allegata allo stesso decreto per un massimale assicurato non inferiore a **€ 600.000,00**.
3. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.
4. L'assicurazione deve essere presentata, in alternativa:
  - a) dal progettista titolare della progettazione esecutiva indicato in sede di gara e incaricato dall'appaltatore o associato temporaneamente a quest'ultimo ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Codice dei contratti;
  - b) dall'appaltatore medesimo qualora questi sia qualificato per la progettazione ai sensi dell'articolo 79, comma 7, del D.P.R. 207/2010 (articolo 18, comma 7, del D.P.R. n. 34 del

2000) e la progettazione esecutiva sia redatta dallo suo staff tecnico.

## **CAPITOLO 7.0 VARIAZIONI**

### **Art. 7.1 VARIAZIONI DEL PROGETTO**

1. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'appaltatore se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 132 del D.Lgs. 163/2006. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a congruaggio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del D.P.R. 207/2010 (articolo 10 e 11 del capitolato generale d'appalto) e dall'articolo 132 del Codice dei contratti.
2. Non sono riconosciute varianti alla progettazione esecutiva, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.
3. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti, e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.
5. Sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% (cinque per cento) dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.
6. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.
7. L'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare all'appaltatore la progettazione di eventuali varianti nei casi cui all'art. 132, comma 1, lett. a) , b), c) e d) del D.Lgs. 163/06 e ss.mm. Il corrispettivo per la progettazione di tali varianti viene determinato previo accordo tra l'amministrazione e l'appaltatore tenuto conto della complessità della variante medesima e degli elaborati redatti. In tali casi, l'appaltatore si impegna a sottoporre, a propria cura e con oneri a carico dell'Amministrazione, il progetto di variante a validazione da parte di organismi di controllo accreditati. Gli oneri per la realizzazione dei lavori di variante sono a carico dell'Amministrazione.
8. Nel caso di varianti la cui progettazione viene affidata all'appaltatore ai sensi del

precedente comma 1, l'appaltatore medesimo rimane l'unico responsabile del progetto. L'appaltatore rinuncia fin d'ora ad avanzare qualsivoglia pretesa o richiesta di compenso o indennizzo, derivante dal protrarsi del tempo contrattuale richiesto per la stesura ed elaborazione del progetto di variante.

9. Nel caso di varianti la cui progettazione viene eseguita direttamente dalla Amministrazione o da soggetti incaricati dalla medesima, l'appaltatore si impegna a fornire piena collaborazione nelle attività di verifica e contraddittorio, rilasciando, ove possibile, specifico nulla-osta da cui risulti la compatibilità ed esaustività della variante rispetto al progetto esecutivo. Con il rilascio del nulla-osta l'appaltatore assume le responsabilità di cui al precedente comma 9.
10. Le varianti progettuali di cui al presente articolo sono redatte nella forma della progettazione esecutiva ai sensi del D.lgs. 163/06 e DPR 207/2010 e devono sempre comprendere l'aggiornamento del programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore, del Cronoprogramma e del Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti.
11. Non sono ammesse varianti in diminuzione migliorative proposte dall'appaltatore di cui all'art. 162 del DPR 207/2010.
12. Ai fini dell'eventuale applicazione delle disposizioni di cui all'art. 161, comma 16 del D.P.R. 207/2010 (equo compenso) si intendono gruppi di lavorazioni omogenee quelli che dovranno essere indicati e riportati nella seguente tabella, al netto degli oneri della sicurezza, al momento della redazione del Progetto Definitivo. Il numero di tali gruppi di lavorazioni omogenee non potrà essere superiore a **20**.

N° progr.	Descrizione dei gruppi di lavorazioni omogenee	Importo €	Aliquota %

#### **Art. 7.2 VARIANTI PER ERRORI O OMISSIONI PROGETTUALI**

1. L'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze della progettazione esecutiva e nessun onere aggiuntivo può essere imputato alla Stazione appaltante. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze della progettazione esecutiva, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indicazione di una nuova gara alla quale non può partecipare l'appaltatore originario ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera f), del Codice dei contratti.
2. Nel caso di cui al comma 1 la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei soli lavori eseguiti riconosciuti utili dalla Stazione appaltante in sede di accertamento mediante redazione dello stato di consistenza in contraddittorio tra le parti e verbale di collaudo parziale relativo alla parte di lavoro utilmente eseguita. Nello stesso caso è portato a debito dell'appaltatore l'importo della progettazione esecutiva inutile già corrisposto.
3. Qualora gli errori o le omissioni nella progettazione esecutiva siano di lieve entità, la

Stazione appaltante, prima di procedere alla risoluzione del contratto, può chiedere all'appaltatore di provvedere a propria cura e spese alla nuova progettazione indicandone i termini perentori.

#### **Art. 7.3 PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI, LAVORI IN ECONOMIA**

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale.
2. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all'articolo 163 del D.P.R. 207/2010

### **CAPITOLO 8.0 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**

#### **Art. 8.1 NORME DI SICUREZZA GENERALI**

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza e igiene.
2. L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente regolamento locale di igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L'appaltatore predispone per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle strutture utilizzate.
4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
5. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio "incident and injury free".

#### **Art. 8.2 ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA**

1. L'appaltatore è obbligato a osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della stazione appaltante ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008, salvo quanto espressamente precisato al comma 2.
2. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
  - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
  - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
3. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono

vincolanti per l'appaltatore.

4. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte.
5. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
6. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni del corrispettivo o pretese risarcitorie di alcun genere.
7. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni ed integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

### **Art. 8.3 PIANO DI SICUREZZA**

1. L'appaltatore è obbligato a osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della stazione appaltante ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008, salvo quanto espressamente precisato al comma 2.
2. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
  1. per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
  2. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
3. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
4. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte.
5. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
6. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni del corrispettivo o pretese risarcitorie di alcun genere.
7. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni

ed integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

#### **Art. 8.4 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA**

1. L'appaltatore e per suo tramite i subappaltatori hanno l'obbligo di trasmettere all'amministrazione aggiudicatrice prima dell'inizio dei lavori la documentazione prevista dalla vigente normativa relativamente agli adempimenti assicurativi e antinfortunistici, nonché una copia del piano operativo di sicurezza di cui all'art. 89, comma1, lettera h), del decreto legislativo n. 81 del 2008.
2. L'appaltatore ha l'obbligo di consegnare all'ente appaltante il piano operativo di sicurezza nel rispetto delle vigenti disposizioni, prima della consegna dei lavori; se questo obbligo non viene rispettato l'amministrazione aggiudicatrice non procede alla consegna dei lavori e diffida l'appaltatore a ottemperare entro un termine massimo di 30 giorni, trascorso inutilmente il quale si procede alla risoluzione del contratto secondo le disposizioni vigenti; in tal caso l'amministrazione aggiudicatrice affida l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto all'impresa che segue in graduatoria.
3. L'appaltatore ha l'obbligo di indicare, all'atto della consegna del piano operativo di sicurezza, il direttore tecnico del cantiere responsabile del rispetto del piano.

#### **ART. 8.5 OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA**

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95, 96 e 97 e all'allegato XIII del predetto decreto legislativo n. 81 del 2008.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 81/08 e s.m.
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. Il piano di sicurezza e di coordinamento costituisce parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

### **CAPITOLO 9.0 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO**

#### **Art. 9.1 SUBAPPALTO**

1. Il subappalto è disciplinato dall'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e dal D.P.R. 207/2010.
2. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione



appaltante, alle seguenti condizioni:

- a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
  - b) che l'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata: - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell'allegato XV al D. Lgs. 81/2008; - una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio.
  - c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
  - d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuna delle condizioni di cui all'articolo 10 dalla legge n.575/65, e successive modificazioni e integrazioni;
3. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto.
4. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
- a) l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento; l'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;
  - b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
  - c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
  - d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere copia del proprio piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti in coerenza con i piani di cui agli Art. 30 e Art. 31 del presente Capitolato speciale.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

6. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.
7. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto
8. Gli oneri per la sicurezza concorrono a determinare l'importo delle opere da subappaltare.
9. L'affidamento in subappalto è permesso nei confronti di associazioni di impresa. In tal caso, unitamente alla richiesta di autorizzazione al subappalto, deve essere prodotto anche il mandato collettivo speciale con rappresentanza, relativo all'associazione subaffidataria, conferito all'Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti, nella forma di scrittura privata autenticata (o copia autenticata di esso) dal cui testo risulti espressamente:
  - che le imprese che assumono il subappalto si sono costituite in raggruppamento temporaneo tra loro;
  - che detto raggruppamento temporaneo fra imprese persegue il fine di eseguire lavori in subappalto, con espressa indicazione dell'appalto principale nonché dei lavori affidati in subappalto;
  - che l'esecuzione del subappalto determina la responsabilità solidale di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento stesso nei confronti dell'appaltatore committente oppure, se presentata da imprese costituite in raggruppamento temporaneo di tipo "verticale" o ai sensi dell'art. 92, comma 5 del d.p.r. 207/2010, determina, nei confronti dell'appaltatore committente, la responsabilità dell'Impresa capogruppo per la parte di opera dalla stessa assunta e la responsabilità dell'Impresa capogruppo e delle Imprese mandanti per le parti di opera da queste ultime assunte;
  - che il mandato stesso è gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti dell'appaltatore committente;
  - che all'Impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle Imprese mandanti nei confronti dell'appaltatore committente in relazione al subappalto, anche dopo il collaudo dei lavori principali fino all'estinzione di ogni rapporto;
  - la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita, qualora non risulti da ulteriore documentazione presentata.
10. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.
11. Per l'autorizzazione al subappalto, al fine anche della dimostrazione della sussistenza delle condizioni previste dalla normativa citata al comma 2, l'appaltatore produce la seguente documentazione:

documentazione dell'Impresa aggiudicataria:

- Richiesta in bollo di autorizzazione al subappalto corredata di copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore (qualora la domanda non sia firmata in presenza del dipendente addetto)
- Contratto di subappalto (o copia autentica) contenente: indicazione dei prezzi unitari delle lavorazioni che si intendono subappaltare; per ciascun prezzo unitario deve essere indicato il costo della voce relativa al personale, non soggetto a ribasso, e le ulteriori voci di costo, con il relativo ribasso;

- la clausola sospensiva del contratto di subappalto in pendenza dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice;
- i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni, ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. n.81 del 2008, nel contratto di subappalto devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile. Tali costi non sono soggetti a ribasso.
- le seguenti clausole, ai sensi dell'art. 3, comma 9, della legge 136/2010, a pena di nullità: "Ciascuna delle parti, a pena di nullità del contratto, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. Il contraente, qualora abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art.3 della L. 136/2010, procede a risolvere immediatamente il contratto corrente con la propria controparte e a darne tempestiva comunicazione alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo competente;
- i pagamenti per stati di avanzamento, con la tempistica prevista nel contratto d'appalto principale;
- Dichiarazione, resa ai sensi del dpr. 445 del 2000, circa la sussistenza o meno di forme di collegamento/controllo ai sensi dell'art. 2359 C.C. con l'impresa destinataria del subappalto.
- Dichiarazione dell'appaltatore, resa ai sensi del dpr. 445/2000, attestante l'eseguita verifica dell'idoneità tecnico-professionale del subappaltatore, secondo le modalità di cui all'allegato XVII del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81.
- Dichiarazione dell'appaltatore che i tempi previsti per le lavorazioni oggetto del contratto di subappalto sono compatibili e congrui con il programma dei lavori dell'appalto principale, mediante l'aggiornamento dello stesso, con impegno dell'appaltatore medesimo di produrre il programma dei lavori aggiornato al direttore lavori prima dell'inizio dei lavori subaffidati.

documentazione dell'Impresa destinataria del subappalto:

Se impresa subappaltatrice è una società per azioni o una società in accomandita per azioni o una società a responsabilità limitata o una società cooperativa o consortile per azioni o a responsabilità limitata:

- Dichiarazione, resa ai sensi del dpr. 445 del 2000, relativa alla composizione societaria sia nominativa che per quote percentuali, all'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto, ai soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno antecedente la dichiarazione.

Per subappalti di importo superiore ad Euro 51.645,69.= (al lordo dell'IVA):

- Modello GAP

Per subappalti di importo superiore ad Euro 150.000,00.=:

- attestazione SOA.

Per subappalti di importo superiore ad Euro 1.239.495,60.= (comprensivo dell'aumento del 20% di cui all'art.61 del d.p.r. 207/2010)

- certificazione sistema di qualità o dichiarazione, resa ai sensi del dpr. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 35 della l.p. 26/1993. L'affidamento in subappalto è permesso nei confronti di associazioni di impresa. In tal caso, unitamente alla richiesta di autorizzazione al subappalto, deve essere prodotto anche il mandato collettivo speciale con rappresentanza, relativo all'associazione subaffidataria, conferito all'Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti, nella forma di scrittura privata autenticata (o copia autenticata di esso) dal cui testo risulti espressamente:

- che le imprese che assumono il subappalto si sono costituite in raggruppamento temporaneo tra loro;
- che detto raggruppamento temporaneo fra imprese persegue il fine di eseguire lavori in subappalto, con espressa indicazione dell'appalto principale nonché dei lavori affidati in subappalto;
- che l'esecuzione del subappalto determina la responsabilità solidale di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento stesso nei confronti dell'appaltatore committente oppure, se presentata da imprese costituite in raggruppamento temporaneo di tipo "verticale" o ai sensi dell'art. 92, comma 5 del d.p.r. 207/2010, determina, nei confronti dell'appaltatore committente, la responsabilità dell'Impresa capogruppo per la parte di opera dalla stessa assunta e la responsabilità dell'Impresa capogruppo e delle Imprese mandanti per le parti di opera da queste ultime assunte;
- che il mandato stesso è gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti dell'appaltatore committente;
- che all'Impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle Imprese mandanti nei confronti dell'appaltatore committente in relazione al subappalto, anche dopo il collaudo dei lavori principali fino all'estinzione di ogni rapporto;
- la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita, qualora non risulti da ulteriore documentazione presentata.

## **Art. 9.2 RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO**

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dall'art.21 del D.Lgs. n.646 del 1982 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno)

## **Art. 9.3 PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI**

1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro **20 (venti)** giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
2. Ai sensi dell'articolo 118, comma 6, del Codice dei contratti, i pagamenti al subappaltatore sono subordinati:
  - a) all'acquisizione del DURC del subappaltatore, ai sensi dell'articolo 50, comma 2;
  - b) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 84 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
3. Qualora l'appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la Stazione appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, sospendere l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'appaltatore non provveda.
4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve dare atto separatamente degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore.

5. Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall'appaltatore principale.

## **CAPITOLO 10.0 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORATORI**

### **Art. 10.1 IDENTIFICABILITA' DEI LAVORATORI**

1. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del D. Lgs. 81/2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010 l'appaltatore e gli eventuali subappaltatori devono munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto, ovvero nei confronti dei datori di lavoro con meno di dieci dipendenti. Lo schema della tessera di riconoscimento e le sue modalità di emissione sono allegate al verbale di consegna lavori.

### **Art. 10.2 TUTELA DEI LAVORATORI**

1. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
2. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
3. E' responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
4. E' obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
5. In caso di inottemperanza agli obblighi testé precisati accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà all'impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto,
6. Se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l'impresa non può opporre eccezione alla stazione appaltante, né il titolo a risarcimento di danni.
7. La stazione appaltante dà atto che in caso di inadempienza degli obblighi contributivi e retributivi si procederà all'applicazione della procedura di cui all'art. 4, 5 e 6 comma 8 del D.P.R. 207/2010.

8. Con riferimento ai pagamenti in acconto, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) è richiesto per i seguenti soggetti:
  - Impresa o ATI appaltatrice; nel caso di A.T.I. il DURC è richiesto nei confronti delle imprese che hanno effettivamente operato nel periodo considerato dal S.A.L.;
  - Imprese subappaltatrici che hanno eseguito i lavori in subappalto durante il periodo considerato dal SAL. Per le imprese subappaltatrici che hanno concluso i lavori nel periodo di riferimento del SAL, il relativo DURC è richiesto con riferimento alle date di effettivo svolgimento dei lavori, come dichiarata dall'appaltatore ed accertata dal Direttore lavori.
9. Con riferimento al pagamento del saldo, il DURC è chiesto con riferimento all'impresa o all'ATI appaltatrice nonché ai subappaltatori che hanno concluso i lavori in subappalto successivamente all'ultimo SAL liquidato.
10. Per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori, il DURC deve recare date di riferimento per le posizioni certificate uguali o posteriori alla data finale del periodo di tempo considerato dallo stato di avanzamento; per il pagamento del saldo finale, il DURC deve recare date di riferimento per le posizioni certificate uguali o posteriori alla data ultima effettiva di conclusione dell'opera, comprensiva degli eventuali lavori richiesti dall'organo di collaudo.
11. L'amministrazione aggiudicatrice procede all'acquisizione d'ufficio del Documento unico di regolarità contributiva e dell'attestazione di regolarità retributiva. A tal fine l'appaltatore è tenuto a fornire, in sede di stipulazione del contratto e in sede esecutiva, informazioni veritiere, tempestive e complete atte a consentire all'amministrazione aggiudicatrice l'ottenimento del predetto documento da parte dei soggetti competenti.

## **CAPITOLO 11.0 CONTROVERSIE – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ACCORDO BONARIO**

### **ART. 11.1 CONTROVERSIE**

1. Le controversie tra la Stazione Appaltante e l'Impresa appaltatrice, così durante la esecuzione come al termine dei lavori, ove ne sussistano le condizioni, formeranno oggetto del procedimento di accordo bonario previsto dall'art. 240 D.Lgs. 163/2006. Qualora la procedura di accordo bonario non abbia avuto esito positivo e negli altri casi in cui si verificano controversie, è competente per la definizione delle stesse unicamente il giudice del Foro di Belluno.
2. E' escluso il deferimento ad arbitri.

### **ART. 11.2 CAUSE ESPRESSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1. La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite. La facoltà del recesso viene esercitata dalla stazione appaltante con la procedura e gli effetti stabiliti dall'art. 134 del D.Lgs. 163/2006.
2. Oltre ai casi già previsti dal presente Capitolato speciale la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto mediante lettera raccomandata o PEC con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) quando le varianti di cui all'art. 132, comma 4 del D.Lgs. 163/2006 eccedano il quinto dell'importo originario del contratto;
  - b) comportamenti dell'appaltatore che costituiscono grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, accertati a seguito della procedura prevista all'art. 136 del D.Lgs. 163/2006, tale da compromettere la buona riuscita dei lavori;
  - c) ritardo nell'esecuzione dei lavori, per negligenza dell'appaltatore, rispetto alle previsioni di programma, previa attuazione della procedura di cui all'art. 136 del D.Lgs. 163/2006;
  - d) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. 81/2008 o ai piani di sicurezza integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;
  - e) ai sensi dell'art. 135 del D.Lgs. 163/2006, per reati accertati e per decadenza dell'attestazione di qualificazione.
3. Costituiscono altresì causa di risoluzione per grave inadempimento contrattuale le seguenti fattispecie:
- a) le gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali, e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto;
  - b) le gravi violazioni delle prescrizioni contenute nei piani di sicurezza e, nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi; inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
  - c) l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l'impresa non provveda all'immediata regolarizzazione ovvero violazione della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro e di riposo giornaliero e settimanale ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 81/2008;
  - d) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
  - e) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
  - f) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
  - g) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
  - h) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
  - i) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
  - l) la mancata sostituzione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale e del medico competente di cui agli artt. 94,95,96 del D.Lgs. 81/2008 nel caso di venir meno degli stessi nel corso dell'esecuzione del contratto;

Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.

## **CAPITOLO 12.0 DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

### **ART. 12.1 ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE**

1. Al termine dei lavori e in seguito a comunicazione formale dell'Appaltatore, il Direttore dei Lavori, effettuati i necessari accertamenti in contraddittorio con l'Appaltatore della regolarità dell'opera eseguita, redige il certificato di ultimazione dei lavori.
2. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate

da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamente delle lavorazioni sopraindicate.

3. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'articolo 9.6, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione definitiva del certificato di collaudo da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dall'art. 12.2. del presente Capitolato prestazionale.

#### **ART. 12.2 TERMINI PER IL COLLAUDO ED ACCERTAMENTO DI REGOLARE ESECUZIONE**

1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo. I suddetti termini si intendono differiti per i periodi assegnati all'impresa per risolvere problematiche legate al collaudo degli impianti. L'Appaltatore dovrà, a propria cura e spese, mettere a disposizione del Collaudatore gli operai ed i mezzi d'opera occorrenti per le operazioni ed i lavori di ripristino resi necessari per i saggi eventualmente eseguiti. Dovrà fornire altresì l'energia necessaria (anche generata in posto) all'esecuzione di prove e verifiche varie nonché l'acqua occorrente, anche con approvvigionamenti eccezionali. Qualora durante il collaudo venissero accertati i difetti di cui al D.P.R. 207/2010, l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire tutti i lavori che il collaudatore riterrà necessari nel tempo dallo stesso assegnato. Ove l'Appaltatore non ottemperasse a tali obblighi, il Collaudatore potrà disporre che sia provveduto d'ufficio e la spesa relativa, ivi compresa la penale per l'eventuale ritardo, verrà dedotta dal residuo credito. Per tutti gli effetti di legge e, in particolare, per quanto attiene ai termini di cui agli art. 1667 e 1669 C.C., con l'emissione del certificato di favorevole collaudo e dalla data di approvazione dello stesso, avrà luogo la presa in consegna delle opere da parte dell'Amministrazione appaltante.
2. Dopo aver acquisito il Certificato di Collaudo Statico e le certificazioni di conformità degli impianti, l'amministrazione, anche prima dell'approvazione del certificato di Collaudo tecnico amministrativo provvisorio, potrà procedere alla presa in consegna anticipata delle opere realizzate senza che l'impresa appaltatrice possa far richiesta di maggiori compensi o obiezioni in merito. L'appaltatore, anche in caso di presa in consegna anticipata, rimane comunque responsabile dei difetti di costruzione e della cattiva qualità dei materiali impiegati che eventualmente venissero riscontrati dal collaudatore all'atto della visita di collaudo.
3. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato prestazionale o nel contratto.
4. Il collaudo tecnico amministrativo verrà effettuato entro il termine di un anno dall'ultimazione dei lavori accertata dal certificato del Direttore dei lavori.

#### **ART. 12.3 PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI**



1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.
2. Se la Stazione appaltante si avvale di tale facoltà, comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L'appaltatore può chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato speciale.
6. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato Speciale.
7. La stazione appaltante può disporre lo sgombero in maniera tempestiva del suolo pubblico e di uso pubblico, delle aree di cantiere e di deposito, mediante ordine di servizio del responsabile del procedimento, su richiesta del Direttore dei Lavori, per necessità inerenti all'agibilità dell'opera. Lo sgombero avviene previa ricognizione da parte della Direzione Lavori e dell'organo di collaudo, se costituito, per garantire la sicurezza e l'agibilità dei luoghi, pur restando a completo carico dell'Impresa la manutenzione dell'opera.

## **CAPITOLO 13 DISPOSIZIONI FINALI**

### **ART. 13.1 QUALITA' E ACCETTAZIONE DEI MATERIALI IN GENERE**

1. I materiali da impiegare per i lavori compresi nell'appalto devono corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e nei regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di particolari prescrizioni, devono essere delle migliori qualità esistenti in commercio, in rapporto alla funzione cui sono destinati; in ogni caso i materiali, prima della posa in opera, devono essere riconosciuti idonei e accettati dalla direzione Lavori, anche in seguito di specifiche prove di laboratorio o di certificazioni fornite dal produttore.
2. Qualora la direzione dei lavori rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non adatta all'impiego, l'impresa deve sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati devono essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e a spese della stessa impresa.
3. In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescrizione comunitarie ( dell'Unione Europea) nazionali e regionali, ovvero la mancanza di precise disposizioni nella descrizione contrattuale dei lavori possono dare luogo a incertezze circa i requisiti dei materiali stessi, la direzione lavori ha facoltà di ricorrere all'applicazione di norme speciali, ove esistano, siano esse nazionali o estere.
4. Entro 60 giorni dalla consegna dei lavori o, in caso di materiali o prodotti di particolare complessità, almeno 60 giorni prima del loro utilizzo, l'appaltatore presenta alla Direzione dei Lavori, per l'approvazione, la campionatura completa di tutti i materiali, manufatti, prodotti, ecc. previsti o necessari per dare finita in ogni sua parte l'opera oggetto

dell'appalto.

5. L'accettazione dei materiali da parte della direzione dei lavori non esenta l'appaltatore dalla totale responsabilità della riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.
6. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente l'articolo 167 del D.P.R. 207/2010 (articolo 15 del capitolato generale d'appalto).

#### **ART. 13.2 ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE**

1. L'Appaltatore dovrà provvedere a dirigere, in cantiere, i lavori per il tramite del proprio titolare o di un suo rappresentante debitamente delegato, di riconosciuta competenza; dovrà impiegare materiale di buona qualità ed eseguire le opere a regola d'arte, secondo i requisiti richiesti; dovrà eseguire direttamente i lavori principali, adottando impianti e attrezzature adeguate: qualora faccia ricorso a ditte specializzate per opere minori particolari, risponderà direttamente della buona e regolare esecuzione dei lavori.
2. E' obbligo dell'Appaltatore di adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, sui posti di lavoro o in vicinanza di essi, per garantire l'incolumità delle persone. L'Appaltatore risponderà totalmente e incondizionatamente della stabilità dell'opera sia civilmente sia penalmente tenendo sollevate e indenni, per qualsiasi infortunio o evenienza, anche nei confronti di terzi, sia l'Amministrazione che la Direzione dei Lavori; egli risponderà pure di tutte le opere da esso eseguite o fornite sia rispetto alla stabilità, alla rispondenza ai dati di progetto e alla loro perfetta riuscita, sia rispetto alla sicurezza delle persone addette e non addette ai lavori, sia ancora rispetto ai danni che potessero derivare alle parti di costruzioni già eseguite o di terzi o a beni di terzi ivi comprese le aree oggetto di occupazioni temporanee. Qualunque danno o ammenda derivante dall'esecuzione delle opere appaltate sarà perciò a carico dell'Appaltatore.
3. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 145/2000, agli altri specificati nel presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a totale ed esclusivo carico e spese dell'Appaltatore e compresi nel corrispettivo di appalto i seguenti ONERI O OBBLIGHI:
  - a) L'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per l'apprestamento del cantiere, se non già previste nel piano di sicurezza e di coordinamento, quali:
    - protezione e recinzione in genere, atte a impedire un facile accesso agli estranei;
    - passaggi e allacciamenti stradali provvisori, ma in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori e che comunque siano autorizzate ad accedervi;
    - baraccamenti per il ricovero degli operai con i rispettivi spogliatoi e servizi igienico-sanitari,
    - tettoie per il deposito di materiali e per gli uffici di cantiere dell'Impresa stessa e della Direzione dei Lavori, dotate di telefono e di idoneo sistema di riscaldamento per la stagione invernale, comprese le spese di esercizio;
    - allacciamenti provvisori di acqua, di luce elettrica e di forza motrice, canalizzazioni e simili necessari per il funzionamento del cantiere, e le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai sopradetti servizi;
    - la fornitura di tutte i materiali di consumo, attrezzi utensili, carburanti, lubrificanti, ecc., necessari per l'esecuzione dei lavori, manutenzione segnaletica e sicurezza del lavoro;
    - l'adozione di tutti i provvedimenti e cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai e delle persone, addetti ai lavori, e dei terzi comunque presenti o

passanti dal luogo di lavoro e per evitare danni ai beni pubblici o di interesse pubblico e privato; l'osservanza delle norme emanate in materia di sicurezza e di salute da osservare nei luoghi di lavoro e/o nei cantieri temporanei o mobili;

b) L'installazione e l'impiego di tutte le attrezzature e i mezzi d'opera adeguati per il funzionamento con efficienza e modernità del cantiere, il quale dovrà essere attrezzato con impianti e macchinari in numero e potenzialità tali per una corretta, buona e tempestiva esecuzione delle opere appaltate con risultati efficaci; la compatibilità dei mezzi impiegati con il tipo di lavoro da eseguirsi e con la sicurezza della viabilità stradale; tali mezzi sono comunque soggetti, prima dell'uso, al preventivo benestare della Direzione Lavori.

c) La prestazione gratuita degli strumenti occorrenti e di personale esperto per effettuare: tracciamenti; picchettazioni; apposizione di capisaldi; livellazioni; misurazioni; rilevamenti; verifiche; saggi; accertamenti dei lavori relativi alle operazioni di consegna; attività di supporto alle operazioni di misurazione per la contabilità e di collaudo.

d) La fornitura di fotografie delle opere in corso, in numero e dimensioni idonei a documentare tutte le lavorazioni realizzate, fermo restando ulteriori e specifiche richieste che potranno essere avanzate dalla Direzione Lavori.

e) L'Appaltatore è tenuto ad effettuare a proprie spese, nel corso dell'esecuzione dei lavori, le indagini di controllo e verifica che la Direzione dei Lavori o l'organo di collaudo, se costituito, riterranno necessarie, anche ai sensi del D.M. 14 gennaio 2008 del Ministero delle Infrastrutture, nonché a controllo dei materiali impiegati o da impiegarsi (acciaio, leganti e conglomerati cementizi e bituminosi, miscele inerti e quanto altro aggiudicato opportuno dalla Direzione Lavori). La Direzione Lavori o l'organo di collaudo possono stabilire che talune prove siano effettuate avvalendosi di Istituti e Laboratori di prova, ufficialmente riconosciuti, con oneri a carico dell'appaltatore.

f) La custodia e la sorveglianza diurna e notturna del cantiere di lavoro, dei materiali e dei mezzi d'opera, anche in periodo di sospensione dei lavori e nei giorni di sosta dei lavori per festività, con il personale necessario; ogni responsabilità per sottrazioni o danni, che comunque si verificassero (anche in periodo di sospensione dei lavori), per colpa di chiunque, ai materiali approvvigionati e posti in opera o comunque presenti in cantiere resta a carico dell'Appaltatore fino alla ultimazione dei lavori. La custodia del cantiere deve essere affidata a persone provviste della qualifica di "guardia particolare giurata" (Art. 22 della Legge 13 settembre 1982, n. 646).

L'Appaltatore è obbligato a sostituire, a sua cura e spese, i materiali sottratti, danneggiati e ad eseguire la riparazione conseguente.

In particolare per le pavimentazioni bituminose e cementizie e per i giunti di dilatazione, l'Appaltatore dovrà provvedere alla manutenzione, fino ad approvazione del collaudo (o del certificato di regolare esecuzione), rispettando tutte le precauzioni necessarie per non intralciare o rendere pericoloso il traffico, rimanendo comunque tenuto all'osservanza delle norme di legge sulla circolazione e l'incolumità pubblica, addossandosi ogni responsabilità sia civile che penale.

La manutenzione importa l'obbligo della conservazione della pavimentazione (e quindi degli elementi che ne fanno parte integrante, tipo i giunti di dilatazione) in ottima efficienza, assicurando alla stessa la completa regolarità della sagoma tanto in senso longitudinale quanto in quello trasversale. Gli interventi di manutenzione dovranno essere immediati, a semplice richiesta verbale della Direzione Lavori, la quale, in caso di mancato adempimento entro 48 ore dall'invito scritto si riserva di provvedere d'ufficio addebitando all'Appaltatore la spesa sostenuta e gli eventuali danni subiti; per ragioni particolari di stagione o per altre cause potranno essere tollerati provvedimenti di

carattere provvisorio, procedendo poi appena possibile alla sistemazione definitiva.

g) Non verrà accordato all'Appaltatore alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si verificassero durante il corso dei lavori.

Per i casi di forza maggiore si applicano le disposizioni dell'art. 166 del D.P.R. 207/2010. danni dovranno essere denunciati dall'Appaltatore immediatamente appena verificatosi l'incidente, ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i 5 giorni

Sono perciò a carico esclusivo dell'Appaltatore sia i lavori occorrenti per rimuovere il corroso da invasione di acque provocate dall'Appaltatore sia per riparare guasti imputabili a negligenze dell'Appaltatore o delle persone delle quali è tenuto a rispondere che non abbiano osservato le regole d'arte e le prescrizioni della Direzione Lavori.

Nessun compenso è dovuto per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di ponti di servizio.

Nessun indennizzo o maggiore compenso sarà riconosciuto all'appaltatore per scoscendimenti, le solcature e altri guasti alle scarpe degli scavi e dei rilevati, gli interramenti degli scavi stessi e delle cunette, causati da precipitazioni anche di eccezionale intensità. Pertanto l'appaltatore dovrà provvedere in ogni caso alle riparazioni ed alle attività di ripristino conseguenti ai predetti eventi, a sua cura e spese.

h) La fornitura ed il mantenimento in efficienza di tutta la segnaletica di deviazione installata e/o consegnata mediante verbale, per tutto il periodo di durata dei lavori, in conformità alle disposizioni vigenti, intendendo compresi, se del caso, anche gli eventuali impianti semaforici e/o altre segnalazioni luminose richieste dalla stazione appaltante, salvo diversa espressa previsione-

L'Amministrazione pertanto rimane sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale per danni alle persone e alle cose, derivanti da deficienze in materia.

Soltanto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di carattere eccezionale non ricorrente, l'Amministrazione provvederà anche al mantenimento in efficienza di tutta la segnaletica di deviazione installata.

i) La protezione delle opere: l'Impresa dovrà provvedere all'idonea protezione dagli agenti atmosferici, anche mediante capannoni, di quei lavori le cui operazioni dovranno essere eseguite all'asciutto e/o al riparo e all'adozione di ogni provvedimento necessario per evitare di pregiudicare il risultato e l'efficacia di dette operazioni, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo del risarcimento di eventuali danni conseguenti a mancato o insufficiente rispetto della presente prescrizione.

j) La Direzione del cantiere: l'Appaltatore dovrà affidare, per tutta la durata dei lavori, la direzione del cantiere ad un tecnico abilitato iscritto agli albi professionali, e dovrà altresì assumere tecnici esperti ed idonei per tutta la durata dei lavori, in modo che gli stessi possano essere condotti con perizia e celerità secondo le direttive dell'Ufficio Dirigente. L'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, il nominativo del Direttore del cantiere e l'accettazione di questi; dovrà inoltre comunicare per iscritto alla Stazione Appaltante ogni sostituzione che si dovesse verificare. Inoltre l'appaltatore è tenuto a specificare se il Direttore di cantiere svolge anche le mansioni di Responsabile della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81 del 2008 ovvero, se tale compito è stato affidato ad un soggetto distinto, l'appaltatore ha l'obbligo di comunicarne il nominativo nonché l'accettazione per iscritto da parte dello stesso affidatario.

k) L'osservanza dei Regolamenti Edilizi Comunali ed il provvedere a tutti gli adempimenti e relativi oneri nei confronti delle Autorità Amministrative (ivi compresa l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici), Enti ed Associazioni aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere e di rilasciare licenze di esercizio, come ad esempio V.V.F., Ministero degli Interni, Uffici Comunali e Prefettizi, UTIF, CEI, SIT,

ENEL, TELECOM (o altri concessionari di telefonia), ISPELSS, Aziende Erogatrici ecc.. L'appaltatore è tenuto, a proprie spese, ad adeguarsi alle prescrizioni imposte dai predetti Enti nonché ad adottare tutti gli accorgimenti necessari e conseguenti.

l) Denunciare, all'Ente appaltante e alla soprintendenza competente le scoperte che venissero effettuate nel corso dei lavori di tutte le cose di interesse archeologico, storico, artistico, paleontologico, ecc. o soggette comunque alle norme del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490. L'Ente appaltante ha soltanto la figura di scopritore, nei confronti dello Stato, coi connessi diritti e obblighi. L'Appaltatore dovrà provvedere alla conservazione temporanea delle cose scoperte, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute in attesa degli accertamenti della competente autorità, al loro prelevamento e trasporto, con le necessarie cautele e alla loro conservazione e custodia in adatti locali, dopo che la Sovrintendenza competente ne avrà autorizzato il trasporto. L'Ente appaltante sarà tenuto al rimborso delle spese verso l'Appaltatore a norma dell'art. 35 del Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000.

m) Fornire alla Direzione Lavori e al coordinatore per l'esecuzione in forma scritta tutte le indicazioni e prescrizioni necessarie all'uso ed alla manutenzione dell'opera e provvedere all'adeguamento del fascicolo delle manutenzioni durante la realizzazione dell'opera.

n) Assicurare il transito lungo le strade ed i passaggi pubblici e privati, che venissero intersecati e comunque disturbati nella esecuzione dei lavori, provvedendo all'uopo a sue spese con opere provvisorie e con le prescritte segnalazioni, oppure studiando con la Direzione dei Lavori eventuali deviazioni di traffico su strade adiacenti esistenti.

o) Osservare le norme in applicazione della legge sulla Polizia mineraria, nonché ad osservare tutte le prescrizioni, leggi e regolamenti in vigore per l'uso delle mine, senza possibilità di chiedere alla stazione appaltante indennizzi o maggiori compensi, anche qualora ciò incida sulla programmazione dei lavori e sulla organizzazione e produttività del cantiere.

p) Espletare tutte le pratiche e sostenere tutti gli oneri per l'occupazione temporanea e definitiva delle aree pubbliche o private, diverse o maggiori rispetto a quelle previste nel progetto allegato al contratto, occorrenti per le strade di servizio per l'accesso ai vari cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per cave di prestito, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione dei Lavori, per cave e per tutto quanto occorre alla esecuzione dei lavori.

q) Presentare a propria cura e spese presso gli uffici provinciali preposti, la denuncia delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica come previsto dalla legge 5 novembre 1971 n. 1086 e s.m.i. e D.M. 380/2001, completa di tutti gli allegati previsti nonché tutte le varianti successivamente intervenute. L'appaltatore sarà ritenuto responsabile del puntuale rispetto delle procedure e dei tempi imposti a suo carico dalla legge. L'appaltatore dovrà garantire la corretta conservazione in luogo idoneo dei documenti che rimarranno depositati in cantiere in adempimento delle disposizioni di legge (progetti, varianti, giornale dei lavori ecc.). Ad avvenuto collaudo statico tutta la documentazione opportunamente fascicolata dovrà essere consegnata alla Stazione Appaltante.

r) Fornire, in un locale indicato dalla Direzione dei Lavori, materiale di scorta relativo ai pavimenti, e ai rivestimenti, in percentuale pari all'1% della superficie posata con un minimo di 1 mq, compresi anche eventuali pezzi speciali, canalette, bordi, angolari, ecc. sempre nella percentuale sopra richiamata.

s) Consegnare entro 60 giorni dall'ultimazione dei lavori le dichiarazioni e le certificazioni richieste e necessarie per l'uso dell'immobile.

t) Consegnare, in triplice copia, le dichiarazioni di conformità alla regola dell'arte di tutti gli impianti installati, complete di tutti gli allegati obbligatori, dell'elenco delle normative tecniche di riferimento per ogni tipologia impiantistica e dei verbali di prova e/o taratura degli impianti e delle apparecchiature (comprese copie dei progetti aggiornati all'eseguito). Solo a titolo esemplificativo si chiarisce che le dichiarazioni di conformità dovranno essere una per ogni fornitura e/o tipologia di impianto (riscaldamento, idrico sanitari, gas, elettrico, ecc).

u) Consegnare in triplice copia le dichiarazioni di corretta posa dei materiali installati (aventi rilevanza antincendio e/o di sicurezza) in cui si attesti che i lavori sono stati eseguiti secondo le specifiche riportate nei certificati rilasciati da laboratori ufficiali di prova e completi di copie dei certificati stessi.

v) Consegnare in triplice copia le dichiarazioni di fornitura dei materiali forniti (aventi rilevanza antincendio e/o di sicurezza) in cui si attesti che gli stessi sono rispondenti alle specifiche riportate nei certificati rilasciati da laboratori ufficiali di prova e completi di copie dei certificati stessi.

w) Consegnare in triplice copia tutte le documentazioni d'uso e manutenzione delle apparecchiature e degli impianti installati e/o forniti.

x) Consegnare in triplice copia i certificati di collaudo dell'impianto ascensore previsti dalla vigente normativa completi di tutti gli allegati obbligatori.

y) Consegnare in triplice copia i certificati di collaudo dell'impianto antincendio a firma di tecnico abilitato previsti dalla vigente normativa completi di tutti gli allegati obbligatori.

z) Durante il corso dei lavori e prima della consegna degli impianti dovranno essere redatti a cura e spese dell'appaltatore i verbali di verifica di tenuta, di funzionamento e di taratura degli impianti e delle apparecchiature. L'impresa è tenuta a comunicare alla Direzione dei Lavori i tempi e i modi con cui intende eseguire dette verifiche in modo da consentire alla stessa di assistere alle operazioni. Copia dei verbali di verifica e delle tabelle di taratura delle apparecchiature dovrà essere consegnata alla Direzione dei Lavori.

aa) consegnare per ciascuna unità immobiliare N. 3 mazzi di chiavi contenenti ciascuno tutte le chiavi dell'edificio costruito. Le chiavi dovranno essere adeguatamente catalogate e numerate con idonee etichette.

4. Resta altresì contrattualmente stabilito che:

- a) Prima della dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione dell'appalto e della conseguente stipula del contratto, il Concorrente individuato provvisoriamente come aggiudicatario è tenuto a farsi carico della predisposizione degli atti per la procedura per l'ottenimento dell'autorizzazione della Conferenza di servizi che comporta l'acquisizione di tutti i pareri, nulla-osta e concessioni.
- b) Prima della realizzazione delle singole parti d'opera l'Appaltatore è tenuto alla consegna dei disegni costruttivi cantierabili. Tali disegni saranno sottoposti all'accettazione della Direzione Lavori.
- c) L'Appaltatore è obbligato a garantire, contro eventuali danni prodotti da terzi, le opere eseguite, restando a suo carico le spese occorrenti per riparare i guasti avvenuti prima dell'apertura al transito.

- d) L'Appaltatore è anche obbligato a mantenere e conservare tutte le servitù attive e passive esistenti sul tratto di strada oggetto dell'appalto, rimanendo responsabile di tutte le conseguenze che l'Appaltante, sotto tale rapporto, dovesse sopportare per colpa di esso Appaltatore.
- e) L'Appaltatore deve apprestare, nei pressi dei cantieri di lavoro, dei locali ad uso alloggio ed ufficio del personale di direzione ed assistenza, completamente arredati, illuminati ed eventualmente riscaldati a seconda delle richieste che saranno fatte dalla Direzione dei Lavori, nonché, durante i sopralluoghi di cantiere da parte delle persone autorizzate, provvedere a fornire i dispositivi antinfortunistici di protezione individuale. L'appaltatore deve altresì provvedere alla fornitura dell'acqua potabile agli operai ed alla installazione degli apprestamenti igienici, di ricovero od altro per gli operai stessi.
- f) E' fatto assoluto divieto all'Impresa di servirsi dell'opera di personale della Stazione appaltante.
- g) L'Impresa è obbligata a collocare le tabelle indicative del cantiere entro 5 gg. dalla data del verbale di consegna. Tali tabelle, di dimensioni non inferiori a 1,00 x 2,00 m, dovranno essere collocate in sito ben visibile. Per il contenuto di detta tabella si rimanda alla circolare del Ministro dei LL.PP. 1 giugno 1990 n° 1729 e la stessa dovrà essere conforme all'art. 30 del regolamento del Codice della Strada; l'Impresa esecutrice dovrà ordinare le prescritte tabelle corrispondenti alle specifiche tecniche richieste dalle disposizioni vigenti.
- h) L'Impresa è obbligata a richiedere l'assistenza delle società di gestione e/o proprietarie dei sottoservizi qualora fossero interrati nella zona interessata dai lavori e dovrà adottare tutte le cautele e gli accorgimenti tecnici che saranno suggeriti dalle predette Società affinché siano evitati danneggiamenti, senza per questo avanzare richieste di indennizzi o di ulteriori compensi, anche qualora ciò incida sulla programmazione dei lavori e sulla organizzazione e produttività del cantiere.
- i) L'Impresa è obbligata al mantenimento del transito sulle vie pubbliche e private interessate alle lavorazioni, nonché al mantenimento degli scolli delle acque e delle canalizzazioni esistenti.
- j) L'impresa è obbligata, a fine lavori, a ripristinare a sua cura e spese i cippi, eventualmente rimossi e/o danneggiati che delimitano l'area ricevuta in consegna dalla Stazione appaltante per la realizzazione dell'opera. L'impresa è obbligata inoltre alla posa dei cippi necessari all'individuazione sul terreno delle aree oggetto espropriate per la realizzazione dell'opera, secondo il tipo di frazionamento approvato.
- k) L'appaltatore è tenuto alla custodia e buona conservazione delle opere fino a collaudo ultimato.
- l) Alla presentazione alla D.L. dei calcoli statici e disegni esecutivi delle opere in c.a., c.a.p. e strutture metalliche, che eventualmente verranno richiesti, in relazione ad aspetti costruttivi di dettaglio.
- m) Alle spese per le operazioni del collaudo statico, ove necessario, ai sensi del D.M. 14 gennaio 2008 del Ministero delle Infrastrutture con esclusione delle competenze spettanti al collaudatore statico che sono a carico dell'Amministrazione.
- n) L'Appaltatore deve adottare nell'esecuzione dei lavori, tutti i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni alle proprietà pubbliche e private. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'Appaltatore, restandone sollevata l'Amministrazione ed il personale della stessa preposto a direzione e sorveglianza.
- o) L'appaltatore deve produrre, dopo la fine lavori, i disegni "as built" delle parti impiantistiche e meccaniche dell'opera realizzata, nonché dei sottoservizi realizzati. In particolare deve fornire tutti gli elaborati tecnici dell'opera così come costruita. La mancata produzione dei predetti disegni sospende la liquidazione del saldo.
- p) PULIZIA FINALE: l'appaltatore deve fare la perfetta pulizia finale, fatta da ditta specializzata, dell'Opera in ogni sua parte, degli impianti, delle strade e/o piazzali e degli spazi liberi, delle aree di accesso al cantiere e di ogni zona occupata

dall'APPALTATORE o da esso temporaneamente occupata e/o utilizzata; eseguire la pulizia dei cunicoli, cavidotti e reti di fognatura, provvedendo alle rimozioni di residui di lavorazioni e di ogni altro materiale che accidentalmente fosse entrato nelle tubature durante il corso dei lavori; le reti impiantistiche dovranno essere provate ed utilizzate almeno per dieci giorni prima della consegna delle opere.

5. Tutti gli oneri specificati nei precedenti commi si intendono compensati nel prezzo contrattuale.

#### **ART. 13.3 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE**

1. Sono a carico esclusivo dell'appaltatore ai sensi dell'art. 8 del D.M. 145/2000 tutti gli oneri inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del contratto di appalto, spese, imposte, diritti di segreteria e tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto, compresi quelli tributari.  
Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
  - a) a) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
  - b) b) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.



## INDICE

### TITOLO I – PARTE AMMINISTRATIVA

#### CAPITOLO 1.0 – NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 1.1 OGGETTO DEL'APPALTO	1
ART. 1.2 AMMONTARE DELL'APPALTO	1
ART. 1.3 MODALITÀ DI AFFIDAMENTO E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	5
ART. 1.4 CONTENUTI TECNICI DEL PROGETTO DEFINITIVO	6
ART. 1.5 CONTENUTI TECNICI DEL PROGETTO ESECUTIVO	6

#### CAPITOLO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 2.1 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E DISCIPLINA DI RIFERIMENTO	7
ART. 2.2 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO	8
ART. 2.3 DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L'APPALTO	8
ART. 2.4 FALLIMENTO DELL'APPALTATORE	9
ART. 2.5 RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO	9

#### CAPITOLO 3 – DISCIPLINA TECNICA RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E RELATIVI TERMINI D'ESECUZIONE

ART. 3.1 PROGETTAZIONE ESECUTIVA: MODALITA' E TERMINI	10
ART. 3.2 PRESCRIZIONI PECIFICHE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA	11

#### CAPITOLO 4 – TERMINI D'ESECUZIONE DEI LAVORI

ART. 4.1 CONSEGNA E INIZIO LAVORI	12
ART. 4.2 TERMINE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI	12
ART. 4.3 SOSPENSIONI E PROROGHE	13
ART. 4.4 PENALI IN CASO DI RITARDO	14
ART.4.5 MANCATO RISPETTO DEL LIVELLO DI CERTIFICAZIONE ARCA DICHIARATO NELL'OFFERTA DALL'AGGIUDICATARIO	14
ART. 4.6 PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE	15
ART. 4.7 INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE	16
ART. 4.8 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO, GRAVE IRREGOLARITA' E GRAVE RITARDO	17
ART. 4.9 MANCATA APPROVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA	18

#### CAPITOLO 5 - DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 5.1 ANTICIPAZIONE	18
ART. 5.2 PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO PER LA PROGETTAZIONE	18
ART. 5.3 PAGAMENTI IN ACCONTO	19
ART. 5.4 LAVORI A CORPO	20
ART. 5.5 LAVORI A MISURA	21
ART. 5.6 LAVORI IN ECONOMIA	21
ART. 5.7 VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÙ D'OPERA	22
ART. 5.8 PAGAMENTI A SALDO E MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CORRISPETTIVO	22
ART. 5.9 PREZZI CONTRATTUALI, REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO	23

ART 5.10 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI	23
<b>CAPITOLO 6- CAUZIONI E GARANZIE</b>	24
ART. 6.1 CAUZIONE PROVVISORIA	24
ART. 6.2 CAUZIONE DEFINITIVA	24
ART. 6.3 OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE	25
ART. 6.4 ASSICURAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA	26
<b>CAPITOLO 7- VARIAZIONI</b>	27
ART. 7.1 VARIAZIONE DEL PROGETTO	27
ART. 7.2 VARIANTI PER ERRORI O EMISSIONI PROGETTUALI	28
ART. 7.3 PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI IN ECONOMIA	28
<b>CAPITOLO 8 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA</b>	29
ART. 8.1 NORME DI SICUREZZA GENERALI	29
ART. 8.2 ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA	29
ART. 8.3 PIANO DI SICUREZZA	30
ART. 8.4 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA	31
ART. 8.5 OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	31
<b>CAPITOLO 9 – DISCIPLINA DEL SUB-APPALTO</b>	31
ART. 9.1 SUBAPPALTO	31
ART. 9.2 RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO	35
ART. 9.3 PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI	35
<b>CAPITOLO 10 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORATORI</b>	36
ART 10.1 IDENTIFICABILITÀ DEI LAVORATORI	36
ART. 10.2 TUTELA DEI LAVORATORI	36
<b>CAPITOLO 11 – CONTROVERSIE- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ACCORDO BONARIO</b>	37
ART. 11.1 CONTROVERSIE	37
ART. 11.2 CAUSE ESPRESSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	37
<b>CAPITOLO 12 - DISPOSIZIONI E TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI</b>	38
ART. 12.1 ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE	38
ART. 12.2 TERMINI PER IL COLLAUDO ED ACCERTAMENTO DI REGOLARE ESECUZIONE	39
ART. 12.3 PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI	39
<b>CAPITOLO 13– DISPOSIZIONI FINALI</b>	40
ART. 13.1 QUALITÀ E ACCETTAZIONE DEI MATERIALI	40
ART. 13.2 ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE	41
ART. 13.3 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE	47
	48